

2134. L'autorità giudiziaria è competente a decidere sulle questioni che possono insorgere fra i privati ed un Comune, quando questo abbia investito, a favore di una strada vicinale, le prestazioni in natura che invece si dovevano corrispondere per la costruzione di una strada obbligatoria (Sentenza della Corte di Appello di Firenze 4 giugno 1881; Bartolini c. Salimbeni Vivai; *Cons. Amm.* 1882, 13; *R. Amm.* 1882, 36).

2135. Il Comune che prenda l'iniziativa di lavori relativi a strade vicinali e ne concluda per mezzo della Giunta e del Sindaco un contratto d'appalto, rimane direttamente responsabile verso l'appaltatore con diritto di rimborso sugli utenti, quantunque per l'articolo 51 della legge 20 marzo 1865, allegato *F*, la riattazione e manutenzione delle strade vicinali sia a carico di coloro che fanno uso di quelle strade per recarsi alle loro proprietà (*La Legge* 280, XIII, Corte d'App. di Torino, 17 febbraio 1873; Comune di Borgomanero c. Cortellari).

2136. Nel silenzio della legge sull'espropriazione forzata, il decidere se le opere concernenti le strade vicinali possano essere dichiarate di pubblica utilità dipende dal riconoscimento che l'amministrazione faccia, caso per caso, del grado d'interesse pubblico che possa esservi in tali opere (*La Legge* 193, XIII, Par. del Consiglio di Stato, 5 febbraio 1873; Prefetto di Alessandria).

2137. La locuzione *strade vicinali* è pel suo letterale significato, nonchè per la legge 20 marzo 1865 sulle opere pubbliche, acconcia a comprendere tutte quante le strade che siano state formate dai proprietari di fondi vicini per il servizio dei fondi stessi.

E così tanto quelle che, pur rimanendo proprie dei privati che le hanno costruite, vanno soggette a servitù pubblica, quanto le altre, restano comuni soltanto a coloro che hanno concorso a formarle (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 5 dicembre 1882; Rizzetti Ghidini c. Saracco; *Cass. Tor.* 1882, II, 610; *Giur. Tor.* 1883, 110; *La Legge* 1883, I, 409; *Annali* 1883, 31; *Ann. Amm. fin.* 1883, 159; *Cons. Amm.* 1883, 57).

2138. La legge del 20 marzo 1865, allegato *F*, ha dichiarato vicinali quelle vie che nella legge 20 novembre 1859 erano chiamate *private soggette a pubblica servitù* che in alcuni luoghi si dicevano *consortili*, perchè mantenute dal consorzio degli utenti, e che precisamente corrispondono alle strade *rurali* di Francia, dove sono dette vicinali le nostre strade comunali. Di questa categoria

sono quelle strade che secondo la relazione presentata il 9 maggio 1864 alla Camera dei deputati, servono d'ordinario per accedere a gruppi di case, ad una fonte pubblica, ad un abbeveratoio, a fondi o pascoli d'uso comune, oppure giovano all'agricoltura di certe parti di territorio.

La legge non prescrive di formare gli elenchi delle strade vicinali, ma non impedisce neppure che il Consiglio comunale dichiari, in seguito ad un esame generale del territorio, quali, a suo credere, siano le strade sulle quali deve portarsi la vigilanza delle autorità comunali, e ove occorra delibere, dopo un esame comparativo delle varie strade vicinali, pei quali il Municipio abbia a concorrere nella spesa di conservazione o di miglioramento in una misura proporzionata alla rispettiva importanza delle singole vie. Ad ogni modo il dichiarare vicinale una strada non implica alcun cambiamento nella proprietà del suolo, cosicchè ove venga conservata sull'antica traccia, la dichiarazione non può dar luogo ad espropriazioni ed a compensi, nè può far perdere al Comune quella proprietà del suolo che già gli fosse riconosciuta (*La Legge* 80, XIV).

2139. Una strada che non sia nazionale, provinciale o comunale, ma su cui il pubblico da tempo immemorabile ha il diritto di transitare, è strada vicinale soggetta alla servitù di pubblico passaggio. L'acquisto che un privato faccia di questa strada non può innovare la servitù e i diritti che ne scaturiscono.

La competenza per le relative contravvenzioni è del Sindaco, e il decreto del Prefetto che ne lo inibisce è contrario alla legge (*La Legge* 364, X, Cons. di Stato, 8 luglio 1870; Sindaco di Basano c. Decreto del Prefetto di Vicenza).

2140. La via vicinale è privata se fu costruita sopra suolo contribuito dai privati, altrimenti è pubblica.

La via vicinale originariamente privata diviene pubblica se non si abbia memoria del tempo in cui fu costruita e incominciò ad essere usata dal pubblico.

Quando s'ignori a chi spettasse il suolo della via vicinale, si presume pubblica specialmente se sia usata dal pubblico.

Secondo il gius toscano la immemorabile esigea il concorso dei requisiti della glossa in *cap. I, de præscript. in sexto*, anche all'effetto di convertire in pubblica la via vicinale privata.

Han diritto d'impedire che la via vicinale privata sia chiusa quegli soli che contribuirono il suolo per essa (*La Legge* 39,

IX, C. C. di Firenze, 3 dicembre 1868; fratelli Camajori c. Andreuzzi e Torti).

— Una via che percorre il terreno di più e diversi proprietari, che è per tutti il più facile mezzo di comunicazione colla strada pubblica, e che è stata per molto tempo usata da essi e dai loro coloni, si presume costruita sul terreno contribuito dai possessori limitrofi, *ex agris vicinorum collatis*.

E il giudizio di fatto che ciò dichiara è incensurabile in Cassazione.

Dichiarata la vicinalità della via, il giudice non è più tenuto ad esaminare le domande e le eccezioni intese a sostenere o a negare l'esistenza di una servitù sulla via stessa a prò dei fondi contigui (*La Legge* 1875, I, 35, C. C. di Firenze, 7 dicembre 1874; Mattei c. Mirti).

2141. Deve ritenersi come provvedimento definitivo, impugnabile dinanzi al Consiglio di Stato, una deliberazione della Giunta provinciale amministrativa su materie che non siano di sua competenza (L. 2 giugno 1889 sul Consiglio di Stato, art. 28; L. com. e prov. 10 febbraio 1889, art. 172).

A dichiarare quali siano strade vicinali è competente il Consiglio comunale, non la Giunta provinciale amministrativa (L. 20 marzo 1865 sulle opere pubbliche, art. 17, 19 e segg.) (Decisione del Consiglio di Stato, sez. IV, 12 maggio 1891; Paluzzo c. Comune di S. Giovanni a Piro).

OSSERVAZIONI.

È bene rilevare che la decisione surriferita afferma soltanto che il Consiglio comunale è competente a *dichiarare* quali siano strade vicinali e non a decidere su questioni di proprietà, non risolve quindi il dubbio se a conoscere della proprietà sia competente l'autorità amministrativa o la giudiziaria. Intorno a tal questione veggasi la sentenza della Corte di Cassazione di Roma, a sezioni riunite, 5 aprile 1891 (*Foro, it.* 1891, I, col. 638).

2142. Le strade vicinali sono contemplate dalla legge del 1865 sui lavori pubblici soltanto nei rapporti di sorveglianza, sussidio e tutela indeclinabili in così fatti consorzi.

Nel sistema della legge incombono obblighi e spettano diritti per le comunicazioni vicinali a coloro i quali ne fanno uso per recarsi alle loro proprietà, contigue o no, alle strade stesse.

Quindi le strade vicinali possono modificarsi o sopprimersi per consenso degli interessati proprietari degli stabili latitanti,

salvo in quanto i loro diritti di proprietà non siano limitati da servitù, costituente una ragione civile esperibile avanti ai tribunali.

Il Comune contermine non ha veste per opporsi alla soppressione di una strada vicinale, se non in quanto sia proprietario di fondi o possa accampare titoli di servitù (*La Legge* 1877, II, 42, Cons. di Stato, 10 maggio 1876).

2143. Non spettando ai Comuni la proprietà del suolo delle strade vicinali, essi non possono sopprimerle, per effettuare la vendita di quello (*La Legge* 271, XII, Decreto della Prefettura di Verona, 24 febbraio 1872).

2144. Tutto ciò che concerne la classificazione e tutela delle strade è di competenza esclusiva dell'autorità amministrativa, non dell'autorità giudiziaria (L. 20 marzo 1865, alleg. F., art. 1, 17-20).

Questa disposizione deve applicarsi non solo alle strade provinciali e comunali, ma anche a quelle vicinali (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma, a Sezioni riunite, 10 giugno 1892; Rosciano c. Fissoni).

OSSERVAZIONI.

Nello stesso senso la Corte di Cassazione di Roma decise colla sentenza 5 aprile 1891 (*Foro it.*, 1891, I, 638). È da notarsi peraltro che la stessa Cassazione di Roma, con decisione 10 febbraio 1884 (*id.*, Rep. 1884, voce *Strade*, n. 27) ritenne che per la classificazione delle strade vicinali sia competente la Autorità giudiziaria, quando si tratti di decidere non sulla soggezione delle medesime alla servitù di passaggio pubblico, ma sulla loro materiale comprensione nel relativo elenco.

Sulla tutela delle strade, anche vicinali, e sui provvedimenti relativi al loro mantenimento, riservati pure alla sola Autorità amministrativa, rammentiamo l'altra sentenza della stessa Cassazione 19 settembre 1892 (*Foro* 1892, I, col. 248).

2145. Le strade vicinali sottoposte a pubblico passaggio debbono, per gli effetti amministrativi, figurare negli elenchi stradali dei Comuni (L. sulle op. pubb., 20 marzo 1865, art. 9, 17, 19 e 378; L. sul cont. amm., art. 2,3).

L'approvazione della deputazione provinciale è necessaria per la validità degli elenchi stradali nel solo caso di contese amministrative.

Il *visto* del Prefetto negli elenchi tiene luogo della loro omologazione.

Il rilascio della copia degli elenchi negli archivi della Prefettura non è formalità essenziale.

Gli atti dei Consigli comunali e quelli del sindaco, con i quali si dispongono le opere necessarie alle dette vie vicinali, si compiono *jure imperii*.

La legge non circonda di nessuna formalità gli atti del prefetto e del sindaco in materia di strade comunali.

Non si concede azione possessoria contro atti amministrativi compiuti *jure imperii* (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma, a Sezioni riunite, 22 gennaio 1890; Comune di S. Olcese c. D'Albertis.)

OSSERVAZIONI.

La Cassazione di Firenze il 31 dicembre 1883 giudicò che i Comuni non sono obbligati a formare gli elenchi delle strade vicinali pubbliche e nello stesso senso si pronunziò anche la Cassazione di Palermo colla sentenza 21 agosto 1886; Roccazzello c. La Malfa (*Foro*, Rep. 1886, voce *Strade*, n. 24), giudicando che le strade vicinali, quantunque gravate dalla servitù di pubblico passaggio, non vanno classificate in alcun elenco, perchè l'elenco sta a dichiarare la proprietà della strada ed il suolo delle vie vicinali non appartiene ai Comuni.

La Corte di Cassazione di Firenze nella sentenza del 31 dicembre 1883 si appoggiava a ciò che la legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici non impone l'obbligo ai Comuni di formare gli elenchi delle strade vicinali pubbliche. E soggiungeva che gli elenchi compilati dai Comuni non importano l'esclusione di altri mezzi di prova per dimostrare la vicinalità pubblica (Sentenza della Corte di Cassazione di Firenze 31 dicembre 1883; Nannucci c. Hildebrand; *Foro* 1884, I, 793).

Eguualmente la Corte di Cassazione di Napoli decideva:

Le strade vicinali o sentieri fatti per comodo ed accesso dei fondi privati non vanno comprese negli elenchi delle vie pubbliche (Sentenza della Corte di Cassazioni di Napoli 31 gennaio 1884; Bertone c. Licci; *G. Pret.* 1884, 118; *Filangieri* 1884, 202).

Le strade vicinali sono soggette a servitù pubblica ed alla vigilanza dell'Autorità comunale, e non è prescritto per esse la formazione dell'analogo elenco.

Non può ricorrersi all'Autorità giudiziaria contro il provvedimento del Sindaco per turbativa di possesso, ma solo in giudizio petitorio può disputarsi pel diritto di proprietà (Sentenza della Corte di Cassazione di Napoli, 9 dicembre 1885; Martucci e Municipio di Peschino).

Anche la Corte d'Appello di Venezia decise che la formazione dell'elenco delle strade vicinali non è obbligatoria, e perciò all'elenco stesso, come non conforme alla legge, non è tenuta l'Autorità giudiziaria di prestare osservanza; e che è competente l'autorità giudiziaria a decidere sulla proprietà e libertà della servitù pubblica di passaggio di una strada posta nell'elenco delle vie vicinali di un Comune (Sentenza della Corte d'Appello di Venezia 11 novembre 1880; Comune di Vigasio c. Lassotovich; *Cons. Amm.* 1881, 28).

Il Consiglio di Stato pure il 19 gennaio 1876, opinò che la legge non prescrive alcun elenco delle vie vicinali; onde è incensurabile una deliberazione

comunale che modifica l'elenco stesso volontariamente compilato dal Comune, eliminando alcuna delle vie in esso descritte.

Collo stesso parere opinò eziandio:

Che la legge si è astenuta da ogni dichiarazione in riguardo alla proprietà delle strade vicinali, soltanto le sottopose alla vigilanza delle Autorità comunali; perciò la proprietà del suolo di esse forma parte del patrimonio privato sia di singoli individui, o di corpi morali, e così anche del Comune;

Che la legge dichiara che le vie vicinali sono soggette a servitù pubblica; quindi se il Comune aliena una via vicinale, la servitù sta ferma in chiunque passi la proprietà, finchè col consenso degli aventi diritto venga a cessare o sia altrimenti estinta;

Che nel caso poi la deliberazione comunale sarebbe altresì nulla per aver sancito l'alienazione di un suolo ritenuto di spettanza del Comune ad un assessore municipale, senza la preventiva autorizzazione voluta dall'art. 1457 del Codice civile (*La Legge* 1876, II, 86, Cons. di Stato, 19 gennaio 1876).

Quanto poi all'ultima parte della decisione sopra riassunta della Corte di Cassazione di Roma diremo che è giurisprudenza costante della Corte suprema stessa. In senso contrario però decise la Corte di Cassazione di Palermo colla sentenza 23 marzo 1889 (*Foro it.*, 1889, I, 1273). In quanto inoltre alla competenza dell'Autorità giudiziaria a giudicare delle azioni possessorie riguardanti vie vicinali, vedi le sentenze delle Cassazioni di Napoli 28 novembre 1884 (*Foro it.* 1885, I, 139), e di Roma 15 luglio 1887, Salvagnini e Rosso c. Prefetto di Padova; 20 maggio 1887, Ferrero e Comune di Farigliano c. Ferrero (*id.*, Rep. 1887, voce *Strade*, n. 43-45) e 19 febbraio 1884, Comune di Albisola Superiore c. Tortarolo (*id.*, 1884, detta voce, n. 25-27) e la sentenza della Corte d'appello di Genova nella stessa causa, Comune di Albisola c. Tortarolo, 22 maggio 1883 (*id.*, 1883, n. 15 della voce predetta).

2146. Non è impedito ad un Comune di togliere una strada dall'elenco delle strade comunali e di passarla in quelle vicinali, siccome affetta da pubbliche servitù.

Nè la Deputazione provinciale può opporvisi, quando dai riscontri tecnici sia provato che la strada in questione non ha propriamente importanza per le comunicazioni obbligatorie del Comune, e non presenta che una utilità ristretta e relativa ai pochi proprietari frontisti.

Eccederebbe quindi le sue facoltà la Deputazione, che, nel caso suespresso, sostituisse la sua azione a quella del Comune, provvedendo d'ufficio alla compilazione del progetto per la sistemazione della strada e all'appalto dei lavori (*La Legge* 1876, II, 98, Cons. di Stato, 7 luglio 1875).

2147. L'uso pubblico di una strada non è equiparato alla servitù di passaggio e quindi a provarlo non è indispensabile il titolo scritto, ma può invece stabilirsi col mezzo di perizia o di testimoni.

Il non trovarsi una strada inscritta nell'elenco di quelle comunali non dimostra già che non sia soggetta a servitù pubblica, ma va considerata come vicinale (art. 19, 51 e 84 della legge 20 marzo 1865, alleg. F) (Sentenza della Corte di Cassazione di Napoli, 12 novembre 1886; Comune di Campagna e Rienzi).

OSSERVAZIONI.

La Corte di Cassazione di Roma, colla sentenza 25 aprile 1881, a sezioni riunite, nella causa del Comune di Zeno Naviglio, ritenne che il giudizio delle competenti Autorità amministrative, che annovera una strada tra le vicinali soggette a servitù pubblica, non cade sotto la revisione dell'Autorità giudiziaria, la quale è competente soltanto a conoscere della proprietà del suolo (Vedi *Boll. Amm.*, anno 1881, pag. 188 e 1887, pag. 38 e 39).

E forse poggiandosi a siffatta massima il Consiglio di Stato col parere 1 maggio 1885, Comune di Cremolino, fu d'avviso che ai termini dell'articolo 51 e seguenti della legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici è di competenza del Ministero dei lavori pubblici la decisione sulla vertenza insorta per stabilire se una via debba considerarsi come strada vicinale gravata di uso pubblico, o strada vicinale esclusivamente privata (Vedi *Boll.* citato, anno 1885, pag. 262).

Però la suddetta Corte di Cassazione, colla sentenza 19 febbraio 1884,¹ Comune di Albissola Superiore c. Tortarolo, stabiliva l'altra massima, che, cioè, l'Autorità giudiziaria è competente a decidere se una « strada vicinale è oppure no soggetta a servitù pubblica » (citato *Boll.*, anno 1884, pag. 150).

La Corte di Cassazione di Firenze, nella causa Nannucci ed Hildebrand, colla sentenza 31 dicembre 1883, aveva ritenuto che « gli elenchi, che i Comuni potessero formare delle strade vicinali, non costituiscono l'unico ed esclusivo mezzo giuridico per dimostrare che siano soggette a servitù pubblica, potendo ciò provarsi anche con testimoni » (Vedi sopra n. 2145 e *Boll. Amm.*, anno 1884, pag. 38).

Vedasi inoltre la sentenza della stessa Corte di Cassazione di Napoli, 9 dicembre 1885, pel Comune di Peschino (riassunta nelle Osservazioni al n. 2145).

2148. Sono di competenza amministrativa tutti in genere i provvedimenti relativi alla costruzione di nuove vie vicinali reclamate dalla necessità, non che in ispecie quelli concernenti sistemazioni, rettificazioni o completamenti necessari a ridurre a via vicinale carreggiabile un'antica *trazzera* siciliana (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma, a sezioni riunite, 19 settembre 1891; Stella c. Comune di Monreale e Mormino; *Corte Suprema*, 1891, 259).

— Nelle questioni fra utenti di una strada privata soggetta a servitù a prò del Comune, rispetto alla spesa di sua riattazione

¹ Si noti che il *Boll. Amm.* la cita colla data 21 marzo 1884.

od al riparto di essa, ove le opere siansi compiute, anche per via di addizionali, dopo la promulgazione della legge 20 marzo 1865, la decisione è di competenza del Consiglio provinciale (*La Legge* 379, VI, Cons. di Stato, 2 novembre 1866).

2149. Può concedersi la dichiarazione di pubblica utilità per la costruzione di una strada privata, quando per l'obbligo assunto da parte dei concessionarii di tenere, cioè, aperta la strada, o di provvedere alla regolare manutenzione della stessa, ne resti avvantaggiato il pubblico, l'agricoltura e il commercio (*La Legge* 1877, II, 101, Cons. di Stato, 21 aprile 1876).

2150. Il proprietario di un fondo con accesso su di una strada vicinale, il quale in seguito acquista ed incorpora al fondo stesso altri fondi con accesso sopra altra strada vicinale, se di questa non ne fa uso, non è obbligato a concorrere alle spese necessarie per la di lei sistemazione (*La Legge* 87, XI, Nota del Ministero dei lavori pubblici, 21 gennaio 1871, al Prefetto di Mantova).

2151. La legge, nello stabilire che debba ritenersi quale utente tassabile e tenuto a concorrere nelle opere di riparazione anche colui che abbia altra strada per transitare, ogni qual volta risulti ch'egli sia solito a fare uso della strada in questione, dimostra bastantemente come il legislatore abbia inteso di far concorrere nelle spese di riattamento anche quegli utenti che vengano a risentire un'utilità meno diretta (*La Legge* 283, IV, Consiglio di Stato, 7 giugno 1864; Lombard c. Comune di Andezeno).

— L'uso abituale delle strade private gravate da servitù a favore del pubblico, fatto dal proprietario di un tenimento o dai suoi dipendenti per recarvisi, obbliga il proprietario medesimo a concorrere nelle spese deliberate dalle Amministrazioni comunali per le riparazioni strettamente necessarie alle strade stesse, quando anche non sussista per essi la necessità di passare per quelle potendosi accedere al tenimento per altre.

Non giova neppure a sottrarsene, rispetto alle opere di tale specie legalmente determinate dall'Amministrazione comunale la dichiarazione di esser pronto a rinunciare per l'avvenire al passaggio sulla strada da ripararsi.

La dizione *strettamente necessaria* applicata alle riparazioni suddette non va intesa in guisa che basti qualsiasi *viabilità* delle strade suindicate, ma l'Amministrazione comunale può e deve occuparsi anche di quanto occorra allo stato di transito in modo

lodevole su di esse, senza che gli obbligati per le spese relative possano muovervi eccezione.

Le riparazioni stesse che sono promosse dalla generalità degli utenti, e deliberate quindi in comunali Consigli, non cadon fra quelle per le quali è da proporsi l'ingiunzione agli interessati, a mente dell'articolo 40 della legge 20 novembre 1859 sulle opere pubbliche, *per trascurata manutenzione* (*La Legge* 167, IV, Cons. di Stato, 14 marzo 1864; Balbo Bertone di Sambuy c. Comune di Cavallermaggiore).

2152. Alle spese di riparazione e conservazione di una strada vicinale sono tenuti tutti coloro che hanno necessità, od occasione di servirsene (Parere del Consiglio di Stato, 15 dicembre 1875; *Foro*, 1876, III, 128).

— Il fatto costante e riconosciuto dell'uso o della possibilità dell'uso di una strada vicinale per accedere a determinati beni, costituisce il solo criterio, quando non vi siano diverse convenzioni e consuetudini, per stabilire le obbligazioni dei proprietari dei beni stessi di contribuire nelle opere di riparazione e di conservazione della strada (Parere del Consiglio di Stato 16 marzo 1877; *Giur. Cons. St.* II, 854).

— La legge considera l'obbligazione nei possessori dei fondi laterali di mantenere la viabilità delle strade private gravate da servitù pubblica quale un onere inerente al possesso di detti fondi, indipendentemente dal fatto dell'uso delle strade (*La Legge* 83, I, Cons. di Stato, 26 ottobre 1859).

2153. Le norme che regolano l'amministrazione comunale limitano le funzioni e la competenza del Sindaco e del Consiglio comunale alle persone e ai beni dei comunisti, e non permettono di estenderle a proprietà e persone straniere al territorio del Comune.

La legge sui lavori pubblici 20 novembre 1859, cogli articoli 39 e 40 non ha inteso di sottoporre alla giurisdizione del Sindaco, della Giunta o del Consiglio comunale, nel cui territorio esista interamente una strada privata (non consortile) gravata di servitù pubblica, particolari e proprietari di altri paesi estranei al territorio di esso Comune, obbligandoli ad osservare ed eseguire gli ordinamenti e le determinazioni di questo, o per esso del suo Sindaco portanti prescrizioni od ingiunzioni per spese di riparazione di questa strada, o riparto delle relative spese, o precetti di pagamento (Sentenza della Corte di Cassazione di To-

rino, 6 aprile 1880; Comune di Castagnole Piemonte c. Bianco e Bertea; *M. Trib. Mil.* 1880, 398; *Giur. Tor.* 1880, 487).

2154. Le decisioni della deputazione provinciale relative alla costituzione dei consorzii ed alla ripartizione delle spese per la manutenzione delle strade vicinali, essendo emanate in linea giurisdizionale, non possono da essa modificarsi o revocarsi, specialmente in pendenza del ricorso al Re contro di quelle (Articoli 51, 52, 53, 54 e 379 della Legge sui lavori pubblici, 20 marzo 1865, allegato F).

La facoltà ed autorità che la legge conferisce alla rappresentanza comunale in ordine alle dette strade sono circoscritte al territorio del Comune. Epperò essa non può estendere la sua giurisdizione per comprendere nel consorzio i proprietari di fondi posti nel territorio di altro Comune (Decreto reale 3 febbraio 1884, emanato su conforme parere del Consiglio di Stato, 16 maggio dello stesso anno, Comune di Cerignola).

OSSERVAZIONI.

La Corte di Cassazione di Torino, colla sentenza 10 aprile 1880,¹ Comune di Castagnole, ritenne ugualmente la incompetenza predetta (*Boll. Ann.*, 1880, 149). Invece la Corte d'appello di Trani, colla sentenza 19 gennaio 1884, Consorzio Marzagaglia e Taranto, ammise che si possano gravare, per la conservazione d'una via vicinale, i proprietari di fondi non compresi nel perimetro comunale. Ma l'egregio avv. R. Iannuzzi, con una pregevole annotazione riportata nel *Boll. Ann.*, 1884, p. 344, osservò e concluse che sarebbe recare ingiuria a sè stesso e non alla legge, il supporre per poco che essa fosse incorsa in sì supino oblio e in sì irrecusabili assurdi, ammettendo il concetto della vigente legge sulle opere pubbliche e ritenendo che la via vicinale contemplata dall'art. 51 e seguenti possa estendersi oltre i confini del territorio comunale, e non debba mantenersi quindi esclusivamente a carico dei fondi situati nello stesso territorio.

— La funzione attribuita alla Deputazione provinciale dall'art. 52 della legge sui lavori pubblici in caso di reclamo contro una deliberazione del Consiglio comunale in ordine alle riparazioni delle strade vicinali ed al riparto della spesa relativa, non è di tutela, ma di giurisdizione, poichè la legge dichiara espressamente che essa sui reclami decide definitivamente.

¹ Nel Rep. del *Foro it.*, 1880, v. *Strade*, è riportata colla data del 6 aprile 1880.

Se si è ammesso dalla giurisprudenza che quando si tratta di tutela la Deputazione possa ritornare sopra le precedenti sue deliberazioni per modificarle o revocarle, si è parimente riconosciuto sempre che non possa riassumere una giurisdizione già esaurita per ritornare con un nuovo giudizio sulla controversia decisa.

Pertanto se la Deputazione dichiarò compreso fra gli utenti di una strada vicinale un proprietario e ne respinse il reclamo, è nulla di pieno diritto la nuova deliberazione con la quale lo abbia dichiarato sciolto dall'obbligo del contributo impostogli (Parere del Consiglio di Stato, 7 agosto 1889; Comune di Ostia).

2155. Affinchè un Comune possa essere costretto a concorrere nelle spese per strade vicinali, è necessario sempre che queste appartengano al territorio comunale.

La legge sui lavori pubblici disponendo da chi e come debba curarsi la conservazione delle strade vicinali, ha abrogato tutte le disposizioni anteriori in tale materia, e fra queste disposizioni sono naturalmente da annoverarsi anche le prescrizioni anteriori di Autorità governativa.

I diritti speciali e le consuetudini, di cui si fa riserva nell'articolo 51 della legge si riferiscono a titolo di ragione civile, od a fatti volontarii o volontariamente subiti *ab antiquo*, donde fossero nati obblighi giuridici, ma non possono consistere nella lunga osservanza delle prescrizioni governative anteriori sulla materia.

La deliberazione dell'assemblea degli interessati alla formazione di un consorzio per strade vicinali non può aver efficacia di costituirlo, quando manchi la deliberazione del Consiglio comunale, nè alla mancanza di questa può supplire una decisione della Giunta municipale (Parere del Consiglio di Stato, 17 novembre 1886, Comune di Genzano di Roma).

2156. Per le questioni che potessero insorgere circa i consorzii per le strade vicinali è ammesso il ricorso alla Giunta provinciale e da questa alla IV sezione del Consiglio di Stato (art. 51 e 54 della legge 20 marzo 1865, all. F.)

Costituito un consorzio per la manutenzione di una strada vicinale, non può essere obbligatoriamente trasformato per opere d'innovazioni sulla medesima strada (Decisione della IV Sezione del Cons. di Stato, 15 dicembre 1892, ric. De Naro Papa).

OSSERVAZIONI.

Con la decisione invece del 24 febbraio 1891, Comune di Piani, la stessa Sezione IV emise contrario avviso, ritenendo di doversi prima promuovere il definitivo provvedimento con ricorso al Re (Vedi *Rass. Amm.*, 1891, pag. 93 e nostro *Monitore tecnico-legale*, 1890-1891, p. III, p. 34, n. 52).

2157. Contro le deliberazioni del Consiglio comunale per la costituzione coattiva del consorzio permanente per la conservazione delle strade vicinali, è ammesso ricorso alla Giunta Provinciale Amministrativa (art. 54 della legge 20 marzo 1865, allegato F, e art. 1, num. 6, della legge 1 maggio 1890, num. 6837) (Decisione della IV Sezione del Consiglio di Stato, 9 dicembre 1892; Boncompagni Ludovisi c. Giunta provinciale amministrativa di Grosseto).

2158. Fuori dei casi specialmente enumerati nel 2° e 3° alinea dell'articolo 52 della legge 20 marzo 1865, allegato F, non vi è luogo all'intervento del Consiglio comunale e della Deputazione provinciale in riguardo alle determinazioni della maggioranza degli interessati in una strada vicinale.

Contro queste determinazioni non si fa luogo a ricorso amministrativo, tranne al Prefetto per quanto all'approvazione ed all'esecutorietà del ruolo (Parere del Consiglio di Stato 15 febbraio 1878; Comune di Terlizzi; *Foro*, 1880, III, 17).

— Fuori dei casi numerati nel 2° e 3° alinea dell'art. 52 della legge sui lavori pubblici, non vi è luogo ad intervento del Consiglio comunale e della Deputazione provinciale in riguardo alle determinazioni della maggioranza degli interessati in una strada vicinale.

Contro queste determinazioni non si fa luogo a ricorso amministrativo tranne al prefetto, per quanto all'approvazione e alla esecutorietà del ruolo.

L'autorità giudiziaria non interviene nelle deliberazioni relative alle opere da eseguirsi, e neppure nel riparto della spesa, il quale può rimanere modificato soltanto in conseguenza del giudizio promosso da uno o più interessati verso gli altri utenti pel rimborso a norma dell'ultimo alinea dell'art. 52 predetto.

Non sono applicabili ai consorzii per le strade vicinali le discipline prescritte per la costituzione dei consorzi per le strade comunali e per i lavori idraulici cogli articoli 43, 44, 45, 46, 108, 109, 110 della legge stessa.

Dopo ordinato e reso esecutivo il consorzio, per provvedere alla sua amministrazione, sono applicabili l'articolo 49 pel Consiglio amministrativo, e l'articolo 48 per l'ordine della vigilanza e della tutela.

La Giunta comunale non può ordinare la esecuzione dei ruoli fatti da una commissione incompetente, e avendola ordinata, la Deputazione provinciale deve annullare la sua determinazione (Parere del Consiglio di Stato 2 marzo 1878; Utenti della strada Palude Specchione; *Giur. Cons. St.* III, 220).

2159. La competenza amministrativa per la conservazione e riparazione delle strade vicinali è chiaramente stabilita dal disposto degli articoli 51 e 52 della legge 20 marzo 1865, allegato F, sui lavori pubblici, i quali escludono l'intervento del Consiglio provinciale e in via ordinaria anche del Ministero.

Ai consorzii per le strade vicinali non sono applicabili le regole stabilite dalla legge dei lavori pubblici sui consorzii per le strade comunali e pei lavori idraulici.

L'autorità giudiziaria non interviene in alcuna guisa nelle deliberazioni relative alle opere da eseguire, e non interviene direttamente nemmeno nel riparto della spesa, il quale può rimanere modificato soltanto in conseguenza del giudizio al quale si ricorre pel rimborso a norma dell'art. 52.

Quando il consorzio per una strada vicinale fosse ordinato e reso esecutivo, e si dovesse provvedere alla sua amministrazione, sarebbero applicabili l'articolo 47 della legge sui lavori pubblici per il Consiglio amministrativo e l'articolo 48 per l'ordine della vigilanza della tutela (*La Legge* 305, VI, Consiglio di Stato, 7 luglio 1866).

— L'autorità giudiziaria è incompetente a conoscere della qualità, se vicinale o no, di una strada controversa, nonchè a determinare gl'interessati tenuti a far parte del consorzio pel suo mantenimento e le proporzioni del contributo fra i medesimi per la esecuzione nelle opere necessarie;¹ ma è competente a pronunciarsi sulla legalità del procedimento osservatosi nella formazione del detto consorzio (art. 43, 51 e 54 della legge 20 marzo 1865, Alleg. F) (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma 8 luglio 1891; Municipio di Napoli c. Leonetti).

¹ V. *Rass. Ammin.*, 1881, pag. 188 e 199 e 1889, pag. 349.

2160. Gli utenti di una strada vicinale, che vogliono ricorrere per essere cancellati dal ruolo dei contribuenti al mantenimento della strada, debbono, sotto pena di decadenza, proporre il ricorso entro trenta giorni dalla pubblicazione del ruolo reso esecutivo (Legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, art. 379) (Decisione del Consiglio di Stato, Sezione IV, 2 dicembre 1891; Comune di Brindisi c. Giunta amministrativa di Lecce).

2161. La legge chiama al mantenimento delle strade vicinali autorizzando la costituzione di consorzi soltanto quelli ai quali le strade stesse servono di accesso alle loro proprietà, siano o no comprese nel territorio comunale.

Quando la legge stessa parla di *utenti* di strade vicinali, ai quali incombe l'obbligo del loro mantenimento, intende sempre di riferirsi ai comunisti interessati (*La Legge* 161, XIV, Par. del Cons. di Stato, 23 dicembre 1873).

— La dimanda di chi chiede principalmente la restituzione di tutta la quota di riparto pagato ad un consorzio fra utenti di strada vicinale legalmente e obbligatoriamente costituito, e subordinatamente una parte almeno di essa, per essere la strada consortile affatto inutile alla sua proprietà, che ne sarebbe per ciò solo un supposto utente, e per non essere utile al più se non ad una parte della stessa proprietà, trovandosi il sesto del terreno controverso in altro Comune, è sottratta alla competenza della autorità giudiziaria dall'articolo 54 della legge sulle opere pubbliche.

Competerebbe invece all'autorità giudiziaria il conoscere di una restituzione d'indebito richiesta da un utente per essergli stato fatto pagare una quota non corrispondente alla parte che rappresenta nel costituito consorzio (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma 29 dicembre 1883; Consorzio della strada Regina Cleretta e Comune di Casale Monferrato c. Cravero; *Corte S. Roma* 1883, 1000).

2162. La quota di concorso nella spesa di una strada privata affetta da servitù a favore del pubblico fra i possessori utenti della medesima, deve essere commisurata unicamente in proporzione della proprietà posseduta nel territorio in cui percorre la strada, e non anche in proporzione della proprietà eventualmente posseduta in territorio di altro Comune (*La Legge* 496, I).

— Se un riparto di spese tra i consortisti di un consorzio per via vicinale viene attaccato da uno di essi come eccedente e

violatore del proprio diritto, è competente a giudicarne il potere giudiziario.

Il suddetto riparto, per esser valido, non ha bisogno della approvazione della Deputazione provinciale, perchè il num. 2 dell'articolo 138 della legge comunale e provinciale non riguarda le vie vicinali.

Nel riparto di spese per un consorzio di via vicinale, possono pur comprendersi dei fondi che, contigui a quella via, però stanno siti in un Comune diverso da quello ove il consorzio si forma (Sentenza della Corte d'Appello di Trani 19 gennaio 1884; Consorzio della via vicinale Marsagaglia c. Pavata, Montorsi in Gioia dal Colle e Taranto; *Bett.* 1884, 304; *R. Giur.* Trani 1884, 689; *R. Amm.*, 1884, 809; *Boll. Amm.* Nap., 1884, 344).

2163. Spetta all'autorità giudiziaria il conoscere della controversia se un fondo sia libero da ogni servitù di passaggio, e per ciò se sia o no attraversato da una via vicinale.

L'autorità giudiziaria però si limita a riconoscere del diritto, e non può ordinare la distruzione dei lavori fatti eseguire sul fondo dal Sindaco allo scopo di ristabilire la via vicinale stessa chiusa dal proprietario (*La Legge* 1876, II, 192, Cons. di Stato, 11 marzo 1876).

2164. Quando una strada fa capo ad un unico ponte, che serve di comunicazione fra due borgate pel servizio domestico, agricolo e religioso, sì pubblico che privato, essa è necessaria al pubblico uso, epperò devesi ritenere gravata di servitù a favore del pubblico.

Tale passaggio non si perde quindi pel non uso di taluno dei comunisti (*La Legge* 1875, II, 88, C. C. di Torino, 13 gennaio 1875; *Depecoz* c. Comune di Gressoney la Trinité).

2165. L'autorità amministrativa, investita per disposto della legge 20 novembre 1859 sulle opere pubbliche, del diritto di provvedere alla viabilità delle strade private gravate di servitù pubblica, non può essere impedita, nell'esecuzione di questo suo ufficio, dal semplice fatto di una contestazione che si elevi sull'esistenza della servitù.

Per conseguenza, se le prove opposte contro l'esistenza della servitù non sono tali da escludere di per sè ogni dubbio, essa non può essere arrestata nel compimento del suo ufficio altro che da un atto regolare della competente autorità giudiziaria (*La Legge* 239, III, Cons. di Stato, 3 giugno 1863; *Monti* c. Decreto del Prefetto di Como).

2166. Non è da confondersi la servitù di passaggio da un fondo su d'un altro col caso di via vicinale costruita da più privati possessori di fondi per uso comune; nè possono quindi a quest'ultima applicarsi le norme giuridiche relative all'azione possessoria per servitù discontinua di passaggio (*La Legge* 544, IX, Corte di Cassazione di Napoli, 27 febbraio 1869; Vigliani c. Martucci).

2167. La via pubblica non cessa di essere tale sebbene per qualsivoglia tempo il popolo non ne usi.

La via vicinale privata è soggetta solo alla servitù pubblica di passaggio, la quale si estingue quando non se ne usi per lo spazio di trenta anni (Sentenza della Corte di Cassazione di Napoli 22 giugno 1878; Comune di Foggia c. Cappelli; *Foro*, 1879, I, 189).

2168. È ammissibile la prova per testimoni in azione di manutenzione in possesso di via vicinale privata.

Alla ammissione di questa prova non è di ostacolo la sentenza resa in grado d'appello, la quale non risolvette un diritto controvertito, ma si limitò ad ordinare una perizia, poscia eseguita, diretta ad accertare la pur dedotta interchiusura del fondo, a cui interessava la via reclamata dall'attore in manutenzione (articoli 694, 530, 531, 686 e 1351 del Codice civile; arti 490 del Codice proced. civile).

L'essersi accertato dalla perizia la non interchiusura del detto fondo e la mancanza di vestigia di distruzione della via, nell'epoca della verifica, non rende non influente alla decisione della causa la chiesta prova testimoniale, tendente a giustificare che nell'epoca della distruzione della via, il detto fondo era interchiuso, e che la via fu distrutta dentro l'anno della promossa azione (Sentenza del Tribunale civile di Avellino, 10 luglio 1888; Lepore c. Mariconda; *Gazz. del Procuratore*, 1889, p. 502).

OSSERVAZIONI.

Questa sentenza è stata confermata in Cassazione col rigetto del ricorso del signor Mariconda.

2169. Per gli articoli 19, 20, 84 e 378 della legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici non si può promuovere avanti l'autorità giudiziaria in materia stradale veruna azione possessoria, essendo una tale attribuzione deferita al Prefetto ed al Sindaco.

Deve ritenersi come puramente possessoria, e quindi non di competenza dell'autorità giudiziaria, l'azione iniziata da alcuni comunisti tendente ad ottenere che l'autorità giudiziaria li reintegri nell'esercizio di una strada vicinale per esserne stati ingiustamente spogliati da altro comunista, con obbligarlo a rimettere la strada in pristino a proprie spese nel termine di cinque anni: salvo però agli attori, in quanto al loro preteso diritto, di sperimentare in petitorio le loro ragioni davanti l'autorità giudiziaria (*La Legge* 1877, II, 225, Cons. di Stato, 25 novembre 1876).

— Le strade vicinali non sono essenzialmente pubbliche, come le nazionali, provinciali o comunali; ma sono soggette a servitù pubblica.

Le autorità amministrative non hanno altro diritto che di vigilarle; e perciò le questioni che insorgono sulla proprietà del suolo di esse o delle opere annesse sono giudicate dalla autorità giudiziaria ordinaria.

Sulle strade iscritte negli elenchi delle nazionali, provinciali e comunali, i privati non possono sperimentare l'azione possessoria, ma solo l'azione petitoria.

L'azione possessoria può esercitarsi invece sulle strade vicinali (*La Legge* 1022, X, C. C. di Napoli 8 luglio 1870; Fradalanì c. Frabolli).

— L'autorità giudiziaria è sempre competente, quando pure si tratti di strade pubbliche, a giudicare le dispute che riguardino i rapporti scambievoli degli utenti privati tra loro, e non interessino in alcun modo il demanio pubblico, nè le operazioni o le disposizioni che da questo possono essere state ordinate sulle strade medesime.

Ai proprietari dei fondi privati confinanti ad una strada vicinale e per ciò comproprietari del suolo di questa, competono gl'interdetti legali per la manutenzione in possesso, da esercitarsi dinanzi all'autorità giudiziaria.

Al magistrato, dinanzi a cui non fu elevata l'eccezione di cosa giudicata, non si può muover censura di mancata discussione e pronunzia su di essa (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma, a Sezioni riunite, 27 giugno 1890; Bufavale, Santarò e Chiavaroli; *Gazz. del Procuratore*, 1891, pag. 29).

Sul primo mezzo. — La Corte osserva in diritto, come esso poggia sopra tre ordini di considerazioni. Dicesi innanzi tutto che non si può promuovere avanti l'Autorità giudiziaria veruna azione possessoria in materia stradale, es-

sendo il giudizio, a tale riguardo, deferito al Prefetto ed al Sindaco. Si continua affermando che la competenza dell'autorità amministrativa, era stata in *subjecta materia* riconosciuta dalla sentenza dello stesso tribunale emessa nel dicembre 1885, quand'ebbe a dichiarare cessata la materia del contendere sulla azione dedotta per nunciazione di nuova opera e di danno temuto, in seguito all'analogo provvedimento emesso dal Sindaco. Affermasi infine che il tribunale della dedotta eccezione d'incompetenza non abbia ragionato abbastanza per giustificare la pronunziata rejezione.

Però, se ben si riflette, nessuno dei tre ordini di considerazioni sopra accennati merita di essere accolto.

Non il *primo*, poichè l'autorità giudiziaria è sempre competente, quando pure si trattasse di strade pubbliche, a giudicare le dispute che riguardino i rapporti scambievoli degli utenti privati fra loro, e non interessanti in alcun modo il demanio pubblico, nè le operazioni o le disposizioni che da questo possono essere state ordinate sulle strade medesime. Trattasi d'altronde nella fattispecie di strada vicinale che intercede tra fondi di private proprietà, e che serve all'uso dei confinanti, e che si presume fatta a scapito dei fondi limitrofi; sì che ciascuno dei proprietari vicini può quasi dirsi che vi abbia contribuito col rilascio di una benchè piccola striscia del proprio terreno. Epperò comproprietarii tutti i confinanti del suolo destinato alla via e tutti quali utenti egualmente della medesima, hanno il diritto di mantenerne inalterato lo stato; nè ad essi può venir meno, occorrendo, l'esercizio degli interdetti legali per la manutenzione in possesso, da esperirsi davanti l'autorità giudiziaria.

Non il *secondo*, perchè davanti al tribunale civile non fu elevata l'eccezione di cosa giudicata, nè il tribunale ebbe quindi ragione di discuterla e di giudicarla. Per altro, quando il tribunale dichiarava con la sentenza del 1885, cessata la materia del contendere, non esaminava le ragioni di merito, e molto meno l'eccezione d'incompetenza che non era stata dedotta, nè davanti al tribunale in grado di appello, nè davanti il pretore che giudicato aveva la causa in prima istanza.

Ed infine non il *terzo* poichè i giudici di merito dissero abbastanza, quando ricordavano sul proposito la concordia della dottrina e della giurisprudenza nel senso che, trattandosi pur di vie vicinali, e non di strada privata, sia sempre ammissibile per esse lo sperimento dell'azione possessoria. La forma sarà stata forse un po'troppo assiomatica, ma la proposizione nella sostanza era giuridica e ben adatta al caso in esame.

Per questi motivi. — Rigetta, ecc., e rinvia, ecc.

— Sono di competenza del potere giudiziario le controversie che possono insorgere tra i privati ed il Sindaco a proposito di una strada vicinale.

Nel caso di controversia intorno ad una strada vicinale deve farsi luogo all'azione possessoria (*La Legge* 343, X, Corte di Cassazione di Napoli, 9 giugno 1870; Paolucci c. Comune di Morcone).

— È competente l'autorità giudiziaria a conoscere e decidere dell'azione promossa da un Comune allo scopo di tutelare una

porzione di terreno che egli allega essere parte di una strada privata gravata di servitù a favore del pubblico, contro usurpazioni e novità che sarebbero state su di essa commesse da un privato cittadino, il quale sostiene essere il suolo in contesa di sua proprietà privata e libera (*La Legge* 106, III, Consiglio di Stato, 28 ottobre 1862).

2170. Spetta all'autorità amministrativa di convocare gli utenti delle strade vicinali per deliberare sulle quistioni insorte e su tutto quello che si riferisce alla esecuzione delle opere; e non può il potere giudiziario, in materia di simil natura, imporre e prescrivere la procedura da tenere, e molto meno stabilire i termini entro i quali debba esercitarsi.

Similmente il conto di una gestione è così intimamente collegato ai criterii amministrativi che consigliarono il progetto, la deliberazione ed il compimento delle opere, da non potersi ammettere che lo stesso sia discusso nelle forme giudiziarie.

In materia di vie vicinali sottoposte ad una servitù pubblica, non la sola quistione sulla proprietà del suolo è di competenza giudiziaria, ma anche le controversie relative a rapporti di diritto civile, come, a mo' d'esempio, i rimborsi per la quota di spese assegnata a ciascun interessato, nonchè tutte le altre contestazioni per le quali dopo esaurita la procedura amministrativa, si deduce la lesione di un diritto (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma, 17 luglio 1889; Calabrese c. Comune di Gioja del Colle; *Gazzetta del Procuratore*, 1890, p. 498).

In diritto. — Attesochè la istanza del 20 novembre 1886 contenga due parti distinte, nelle quali sono formolate dimande che a tutta evidenza sono sottratte alla competenza dell'autorità giudiziaria.

Per fermo spetta all'autorità amministrativa di convocare gli utenti delle strade vicinali per deliberare sulle questioni insorte e su tutto quello che si riferisce alla esecuzione delle opere; e non può il potere giudiziario, in materia di simil natura, imporre e prescrivere la procedura da tenere, e molto meno stabilire i termini entro i quali debba esercitarsi. Similmente il conto di una gestione è così intimamente collegato ai criteri amministrativi che consigliarono il progetto, la deliberazione e il compimento delle opere, da non potersi ammettere che lo stesso sia discusso nelle forme giudiziarie.

Attesochè, se la parte dispositiva della sentenza denunziata, con la quale fu ritenuta l'incompetenza del potere giudiziario a conoscere della istanza Calabrese e consorti di lite, non può incontrare la censura del Supremo Collegio, lo stesso non possa dirsi di una parte della motivazione inserita nella medesima sentenza. E, nel vero, non è principio esatto di diritto che, in materia di vie vicinali sottoposte ad una servitù pubblica, la sola questione se la proprietà del

suolo sia di competenza giudiziaria, e che ogni altra contesa sia riserbata alla competenza amministrativa, stantechè alla prima sian pure devolute le controversie relative a rapporti di diritto civile, come, a mo' di esempio, i rimborsi per la quota di spese assegnata a ciascun interessato, nonchè tutte le altre contestazioni per le quali, dopo esaurita la procedura amministrativa, si deduce la lesione di un diritto.

La teoria troppo largamente enunciata dalla Corte di appello è mestieri che sia posta nei suoi legittimi e veri confini senza che questa parziale censura dei motivi della sentenza si estenda alla parte dispositiva nella quale rettamente fu pronunziata la incompetenza dell'autorità giudiziaria.

Attesochè questa parziale modificazione nei motivi della sentenza consiglia la compensazione delle spese.

La Corte, a Sezioni riunite, rigetta.

2171. Non variano gli effetti della servitù del pubblico passaggio sopra una strada, quando la strada stessa dal Demanio sia stata venduta ad un privato.

La legge sulle opere pubbliche pone le strade vicinali sotto la vigilanza dell'autorità comunale per modo che sotto l'aspetto del mantenimento della libera viabilità non vi ha differenza tra le strade comunale e vicinali, interessando tutte egualmente l'uso necessario della viabilità nel territorio comunale.

Una strada vicinale soggetta a servitù pubblica deve ravvisarsi quale opera pubblica del Comune sotto il rispetto della viabilità della polizia stradale; onde nei casi di contravvenzione al libero passaggio può il Sindaco d'ufficio far ristabilire le comunicazioni (*La Legge* 324, XI, Cons. di Stato 8 luglio 1870; *Gazzetta dei Tribunali* di Napoli, 1870, 367).

2172. Gli articoli 51 e 52 della legge sulle opere pubbliche riguardano esclusivamente il mantenimento e la riparazione delle strade vicinali, non contemplano il caso di ostacoli alla libera viabilità su di esse.

Per questi ostacoli, secondo la costante giurisprudenza, sono applicabili le norme di polizia stradale, inquantochè le strade vicinali sono soggette alla vigilanza dell'autorità comunale e sono tutelate da qualunque privato arbitrio che pregiudichi alla libertà del passaggio.

La locuzione di *strade comunali*, usata nell'articolo 378 della legge citata, si estende a tutte le strade soggette alla vigilanza della autorità comunale e quindi accenna anche alle vicinali; onde è in facoltà del Sindaco di provvedere alle contravvenzioni che vengano commesse in riguardo ad esse (*La Legge* 1876, II, 158, Cons. di Stato, 23 febbraio 1876).

2173. Non esce dalle sue attribuzioni il Sindaco che, eccitato dai reclami degli interessati, intima ad un proprietario frontista di due strade di rimuovere gli ostacoli da lui frapposti al transito sulle strade stesse, per quanto non sieno comprese nell'elenco delle strade comunali, ed abbiano a ritenersi per vicinali.

Il Prefetto non può revocare tale atto del Sindaco; ma se per altri motivi lo revocasse, poichè il Sindaco fece atto non già di capo dell'Amministrazione comunale, ma di autorità governativa, giusta l'articolo 80 della legge 20 marzo 1865, e poichè gli atti fatti da lui in tale qualità possono essere corretti dalla superiore autorità amministrativa sul reclamo degli interessati, egli non ha più diritto d'insorgere contro il decreto che revoca o modifica il suo provvedimento.

L'art. 378 della legge sulle opere pubbliche è applicabile anche alle strade vicinali.

Quindi nella locuzione generica di *opere comunali* usata dall'articolo 378 della citata legge, si debbono intendere comprese anche le strade vicinali, essendo queste pure affette da servitù pubblica in favore degli abitanti del Comune.

L'azione promossa avanti il Tribunale civile per proprietà delle strade non può paralizzare l'azione dell'autorità amministrativa per difendere il transito (*La Legge* 1875, II, 13, Consiglio di Stato, 28 novembre 1873).

— L'ultimo alinea dell'articolo 378 della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, e l'articolo 80 del regolamento 15 novembre 1868¹, sulla polizia stradale, attribuiscono al Sindaco facoltà e giurisdizione affatto eccezionale in materia di contravvenzioni relative alle opere pubbliche del Comune.

Senza uscire dai termini della legge e del regolamento predetto non potrebbesi estendere codeste eccezionali attribuzioni anche ad opere che non appartengono al Comune ed alle strade non comunali, ma vicinali; imperocchè, se nell'interesse pubblico, per la sicura conservazione e pel più pronto ricupero delle strade nazionali, provinciali e comunali, la legge intese di accordare ai Prefetti ed ai Sindaci eccezionali facoltà, non vi era uguale ragione per derogare alla procedura comune e all'ordinaria giurisdizione nell'interesse degli utenti, cioè dei privati, ai quali appartengono le strade vicinali, ed i quali soltanto hanno diretto in-

¹ Ora 10 marzo 1881.

teresse e speciale dovere di vegliare e provvedere alla conservazione di queste strade coi mezzi consentiti della legge a tutti i cittadini.

Il Sindaco che come ufficiale del Governo, non come capo dell'Amministrazione comunale, emise un provvedimento in materia di polizia stradale, non può essere ammesso a ricorrere contro il decreto del Prefetto, suo superiore gerarchico, che abbia annullato, perchè illegale, il provvedimento medesimo (*La Legge* 128, XII, Decreto del Ministero dei lavori pubblici, 25 settembre 1871; Comune di Putignano).

— Per l'articolo 378 della legge sui lavori spetta ai Sindaci di provvedere alle contravvenzioni che alterano lo stato delle cose nelle strade ed opere comunali, epperò, quando si tratti di strade vicinali soggette a servitù pubblica, non può il Prefetto emettere direttamente gli opportuni provvedimenti di contravvenzione, rientrando le strade medesime nella competenza dei Sindaci.

Quando si tratti di polizia delle strade comunali e vicinali il Prefetto non può emettere nel caso di contravvenzione un provvedimento diretto, ma solo decidere come autorità gerarchica sul merito del provvedimento del Sindaco in via di ricorso (Parere del Cons. di Stato 14 agosto 1880; Curto; *Man. Amm.* 1880, 376).

2174. Sfugge alla competenza dell'autorità giudiziaria l'azione possessoria per impugnare una contravvenzione relativa alla manomissione di una strada vicinale, perchè con ciò si verrebbe a contraddire e distruggere la facoltà concessa all'autorità amministrativa dagli art. 19, 84 e 378 della legge sulle opere pubbliche.

Avanti l'autorità giudiziaria non si può promuovere che l'azione in petitorio¹ (*La Legge* 1876, II, 106, Consiglio di Stato, 11 dicembre 1875).

2175. È obbligo del Comune di opporsi a quegli atti i quali vengano a rendere difficile od impedire la libertà del transito su strada vicinale.

In conseguenza la deputazione provinciale, ora Giunta provinciale amministrativa, agisce legalmente autorizzando il Sindaco a stare in giudizio contro la domanda proposta allo scopo di far dichiarare tale strada di proprietà privata, immune da qualsiasi servitù di passaggio (Parere del Consiglio di Stato 9 dicembre 1881; Comune di Coro c. Giovine; *Bollettino* 1882, 44; *Bett.* 1882, 21).

¹ V. n. 2169.

2176. I divieti relativi alle strade vicinali portati dall'articolo 84 della legge 20 marzo 1865 sulle opere pubbliche non sono qualificati per una sanzione penale (*La Legge* 100, XI, Decisione 18 novembre 1870 del tribunale di terza istanza di Venezia; *Consultore amministrativo*, 1871, p. 20.

§ 8. CONSORZII PER STRADE IN GENERE.

SOMMARIO.

a) Costituzione.

- 2177, 2185 e 2186. Costituzione dei consorzii stradali: non è richiesto che l'opera da eseguirsi scorra nei territori di tutti i Comuni chiamati a contribuirvi; basta che vi sia un interesse collettivo.
- 2178, 2185 e 2205. Comune che ha comunicazione con una sua frazione per una strada indiretta: non può dirsi perciò che non abbia interesse nella costruzione di una strada consortile che ve lo ravvicini; quota di contributo proporzionata ai vantaggi.
2179. Comune: non basta a farlo escludere dal consorzio l'allegare che esso è distante dalla strada consortile; la distanza può tutt'al più aver peso nel determinare la quota di spesa a suo carico.
- 2180 e 2203. Comuni: per includerli in un consorzio stradale non basta che vi abbiano un interesse indiretto e presunto.
2181. Consorzio stradale: non può costringersi a farne parte un Comune sul cui territorio passa la strada, quando questa non ha per esso un interesse reale.
2182. Comune che non ha accesso ad una strada consorziale: non vi è ragione di obbligarlo al concorso nella manutenzione di essa.
2183. Comune: non può ottenere la esclusione da un consorzio stradale, perchè fa parte di un altro, quando abbia interesse anche nel primo, ecc.
2184. Non può un Comune esimersi dal far parte di un consorzio per la manutenzione di una strada coll'opporre che manca di strade carreggiabili di congiunzione con essa.
- 2185, 2177, 2178 e 2205. Consorzii fra i Comuni: debbono essere ordinati sulla base di un concorso proporzionato, non già alla ragione della percorrenza della strada nel rispettivo territorio; ma al grado d'interesse di ciascun Comune.
- 2186 e 2177. Estimazione della esistenza dell'interesse collettivo di alcuni Comuni ad unirsi in consorzio stradale: competenza amministrativa.
2187. Consorzii tra lo Stato e i Comuni per la sistemazione di tronchi di strade nazionali attraversanti l'abitato dei Comuni medesimi: non sono autorizzati, stando la sistemazione di tali tronchi a carico dei Comuni.
2188. Provvedimenti della Giunta provinciale amministrativa in materia di consorzii stradali: consorzii per trasformazione di strade; non possono costituirsi.
2189. Istanza di consorzio fra vari Comuni: Giunta provinciale amministrativa; deve con una stessa decisione statuire in massima sulla costituzione di esso, sulle quote rispettive dei consorti, ecc.

2190. Comune che nella costituzione di un consorzio stradale vi abbia un interesse minore di un'altro: inammissibilità del suo ricorso contro la deliberazione che ve lo dichiara compreso.
2191. Competenza della Deputazione provinciale (ora Giunta provinciale amministrativa) pei consorzii stradali: art. 43 e 44 della legge sui lavori pubblici; non furono abrogati dalla legge 30 agosto 1868.
2192. Decreti reali emanati a norma dell'art. 46 della legge sui lavori pubblici: impugnazione della loro legittimità; ricorso al Re in qualunque tempo.
2193. Annullamento di un atto di costituzione di consorzio stradale: abbraccia tutto l'atto che non può correggersi, dovendosi rinnovare tutte le formalità relative.

b) Rappresentanza: attribuzioni.

2194. Costituzione della rappresentanza dei concorzii di più Comuni: è lasciata all'accordo di quelli che vi partecipano; nel caso di disaccordo è deferito alla Giunta provinciale amministrativa.
2195. Delegati per rappresentare il Comune all'assemblea generale del consorzio stradale: Consiglio comunale; non ha limiti nella scelta.
2196. Numero dei rappresentanti i Comuni interessati nel consorzio stradale: è lasciato all'apprezzamento dell'Autorità che costituisce il concorzio, ecc.
2197. I delegati del consorzio non sono che i delegati mandatarii dell'associazione fatta tra Comuni per un affare comune.
2198. Assemblea generale del consorzio stradale: corrisponde al Consiglio comunale; Consiglio d'amministrazione; corrisponde alla Giunta municipale; approvazione dei bilanci e dei conti consuntivi.
2199. Consiglio d'amministrazione di un consorzio stradale che non provvede all'esecuzione delle deliberazioni approvate: Giunta provinciale amministrativa; vi provvede d'ufficio.
2200. Sindaco di un Comune: non può essere convenuto quale legale rappresentante del consorzio degli utenti di una strada, se questo non fu costituito legalmente.

c) Spese pei consorzii.

2201. Quota di concorso per consorzio stradale fra Comuni: obbligo della Provincia; non può desumersi dall'atto costitutivo del consorzio stesso.
2202. Ratizzi stradali posti a carico dei Comuni consorziati: debbono essere pagati annualmente nelle rate stabilite, indipendentemente dall'esecuzione dei lavori; errori nella ripartizione delle quote.
- 2203 e 2180. Comune che progetta la costruzione di una strada per accedere ad altro Comune: rifiuto di questo di concorrervi; inizio per parte del primo delle pratiche per la costituzione di un consorzio, le quali non hanno seguito; compimento della strada da sè solo; non può obbligare il Comune dissenziente a rimborsargli parte della spesa in una quota proporzionata ad un suo preteso interesse.
2204. Ripartizione delle quote di un consorzio: fa parte della costituzione del consorzio stesso e deve esser fissata e variata nel modo stabilito per la costituzione del consorzio.

- 2205, 2178 e 2185. Riparto della spesa per la manutenzione di una strada consorziale: dev'essere regolato in ragione del grado d'interesse di ciascun Comune.
2206. Comune consorziato: deve pagare la quota che gli spetta finchè il consorzio esiste.
2207. Consorzio stradale: spese precedentemente e separatamente incontrate dai singoli Comuni; effetti.
2208. Quote addizionali nei consorzii stradali: hanno i medesimi caratteri delle quote principali.
2209. Consorzio stradale: riscossione dei contributi.
2210. Comune che prima della costituzione del consorzio ha dato incarico ad un ingegnere di studiare il tracciamento di una strada: esso solo è obbligato a pagargli gli onorarii.
2211. Comune: adesione alla proposta di altro Comune di aprire una strada e approvazione della scelta dell'ingegnere per gli studi preparatorii; rende il primo, come il secondo, promotore a tutti gli effetti e responsabile verso l'ingegnere, ancorchè il consorzio non sia stato costituito; intervento di un delegato di un terzo Comune nel congresso tra i primi due; non è sufficiente per indurre solidarietà per le spese degli studi preparatorii.
- 2212 e 2052. Spesa necessaria per lo stipendio di ingegneri-direttori: per provvedervi può adottarsi il sistema del consorzio tra quei Comuni le cui strade non abbiano gran percorso.

d) *Modificazione o scioglimento.*

Sentenza di condanna contro i consorzii.

2213. Consorzio obbligatorio di provincia per manutenzione di una strada: scioglimento; incompetenza giudiziaria; competenza per la interpretazione dei prodotti documenti per decidere se contengano dichiarazione di scioglimento del consorzio, ecc.
2214. Apertura di nuove strade che modificano l'ordine delle reciproche comunicazioni fra più Comuni: non è sufficiente motivo per sciogliere il consorzio esistente pel mantenimento di una strada d'interesse collettivo; nuova ripartizione delle quote di concorso.
2215. Consorzio per la manutenzione di strade provinciali e comunali: modificazione o scioglimento; art. 24 della legge sui lavori pubblici.
2216. Consorzii stradali anteriori alla legge 20 marzo 1865: variazioni rese necessarie; spetta il provvedervi alla Giunta provinciale amministrativa.
2217. Domanda di scioglimento di un consorzio stradale a cui abbia aderito la maggioranza dei Comuni interessati: la Giunta provinciale può nonostante rigettarla; lo scioglimento dei consorzii stradali si fa nel modo stesso con cui vengono costituiti.
2218. Variazione nel grado d'interesse dei Comuni in un consorzio per manutenzione di una strada: può autorizzare la revisione delle quote di contributo, non lo scioglimento del consorzio.

2219. Consorzio costituito con approvazione del Consiglio provinciale: può essere rinnovato senza nuova approvazione; Comune aderente ad un consorzio stradale; non può sciogliersi da esso per fatto proprio.
2220. Consorzio: personalità giuridica; sentenza di condanna; esecuzione; efficacia di fronte ai consorziati; limiti.

2177. Per gli articoli 43 e seguenti della legge sui lavori pubblici, non è richiesto per la costituzione dei consorzi stradali che l'opera da eseguirsi scorra nei territori di tutti i Comuni chiamati a contribuirvi, ma occorre invece che siavi l'interesse collettivo di più Comuni, il quale basta per far decretare tra essi il consorzio, sebbene l'opera si trovi nel territorio di un solo (Parere del Consiglio di Stato 1 gennaio 1882; Comune di S. Daniele; *Foro III*, 112).

— Non può un Comune pretendere di essere escluso da un consorzio legalmente stabilito, perchè la strada consortile non tocca il suo territorio; la legge ha riguardato per la formazione del consorzio l'interesse collettivo (*La Legge* 1876, II, 129, Consiglio di Stato 9 ottobre 1875).

— Sull'istanza del Comune promotore possono rendersi obbligatorii i consorzi stradali, quando è dimostrato il concorso dell'interesse collettivo dei Comuni chiamati (*La Legge* 1876, II, 82, Cons. di Stato, 25 giugno 1875).

2178. Sebbene un Comune possa avere comunicazione con una sua frazione per mezzo di una strada indiretta, non può dirsi perciò che non abbia interesse nella costruzione di una strada consortile che lo avvicini alla frazione stessa.

La sua quota di contributo deve essere proporzionata ai vantaggi che può risentire dalla strada (Parere del Consiglio di Stato 19 gennaio 1876; *Foro* 1877, II, 110; *Giur. Cons. St.* I, 1230).

2179. Costituito un consorzio stradale ed essendo certa l'utilità di una strada determinata nei Comuni posti in quella regione, non serve a fare escludere uno di essi dal consorzio lo alligere che esso è dalla strada consortile distante.

La distanza può tutto al più fornire criterii nel determinare la quota di spese che deve pesare sul detto Comune (*La Legge* 197, IX, Decisione del Ministero dei lavori pubblici, 21 febbraio 1869, sopra ricorso del Comune di Cermignano).

2180. Per includere i Comuni in un consorzio stradale non basta che essi vi abbiano un interesse indiretto e presunto per trovarsi alla estremità o sul percorso della strada in cui sbocca

la strada consorziale (Parere del Consiglio di Stato 27 giugno 1878; Comuni di Chiavari, Lavagna, Carasco, e S. Colombano; *Man. Amm.* 1879, 343; *Foro* 1879 III, 174).

2181. Non può costringersi a far parte di un consorzio stradale un Comune sul territorio del quale passa la strada, quando questa non ha un reale interesse pel Comune stesso.

Il solo fatto che la strada passa pel suo territorio non è sufficiente per obbligare il Comune a far parte del consorzio (Parere del Consiglio di Stato 27 giugno 1879; Comuni di Ittiri e Thiesi; *Cons. Amm.* 1879, 413).

2182. Risultando che un Comune non abbia accesso ad una strada consorziale, la quale non attraversa nemmeno il suo territorio, non vi è ragione di obbligarlo al concorso nella manutenzione di essa, in vista di un interesse che non esiste, ma è solo sperabile (*La Legge* 340, XI, Decreto reale, 8 dicembre 1870; Comune di Tramonti; *La nuova giurispr. ammin.*, 1871, 323).

2183. Un Comune non può ottenere di essere escluso da un consorzio, sol perchè faccia parte di un altro diretto all'esecuzione di altra strada, quando alla costituzione del primo vi abbia nonostante interesse.

Non può neppure ottenere la ridetta esclusione allegando di dover far parte di altro consorzio per altra strada in progetto; in quanto nel primo ha impegnato un interesse positivo ed attuale, nel secondo un interesse incerto ed eventuale, il quale, verificandosi, potrà dar luogo ai provvedimenti di legge (*La Legge* 77, XII, Decr. reale 25 giugno 1871; Comune di Ozieri. c. Deputazione provinciale di Sassari).

2184. Un Comune non può esimersi dal far parte di un consorzio per la manutenzione di una strada coll'opporre, che mancando di strade carreggiabili di congiunzione non ha nessuno interesse in esso, poichè per la legge 30 agosto 1868, ha l'obbligo di congiungersi ai Comuni vicini e così di collegare la sua strada con quella consortile (*La Legge* 1878, II, 34, Cons. di Stato 24 novembre 1875).

2185. La facoltà e il dovere di costituire consorzii per lavori stradali, colle norme stabilite dalla legge sulle opere pubbliche, possono applicarsi anche fra i Comuni quando lo giustifichi un interesse collettivo.

I consorzii fra i Comuni devono essere ordinati sulla base di un concorso proporzionato, non già alla ragione della percorrenza

della strada nel rispettivo territorio, ma al grado d'interesse di ciascun Comune che entra a farne parte.

L'essere una strada obbligatoria per uno o più Comuni e non per un altro, non è d'ostacolo a che quando quest'altro vi abbia un manifesto e innegabile interesse, possa essere chiamato anche a concorrervi, sia che la strada percorra il suo territorio, sia che non ne percorra parte alcuna.

La facoltà di provvedere alla costituzione dei consorzii non ispetta al Prefetto; la legge lascia ai Comuni che vi hanno interesse l'incarico di prenderne l'iniziativa e traccia le norme per costituirli e renderli obbligatorii (*La Legge* 194, XIII, Par. del Consiglio di Stato, 16 febbraio 1873).¹

2186. È di competenza dell'autorità amministrativa l'estimazione insindacabile sull'esistenza dell'interesse collettivo di alcuni Comuni ad unirsi in consorzio per la costruzione, adattamento e manutenzione delle pubbliche strade, imponendo loro la partecipazione nella spesa; ma è di competenza del giudice ordinario lo stabilire se quell'autorità ha osservato gli estremi e le forme, nel cui concorso solamente è consentito e delegato così largo potere discrezionale alla pubblica amministrazione.

Conseguentemente l'autorità giudiziaria non può dichiararsi incompetente a pronunciare sulla domanda di alcuni Comuni tendente a stabilire la loro anormale inclusione in un consorzio coattivo per la costruzione di una strada provinciale percorrente il territorio di provincia diversa dalla loro (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma 19 luglio 1883; Comuni di Bassano e Cisonon c. Consorzio delle strade comunali; *Foro* I, 1028).

2187. Niuna disposizione di legge autorizza a promuovere consorzii tra lo Stato e i Comuni per la sistemazione e il miglioramento di tronchi di strade nazionali che attraversano l'abitato dei Comuni medesimi.

La sistemazione e il miglioramento di queste traverse sta a carico dei Comuni, ed essi possono essere obbligati a provvedere in proposito a norma degli articoli 141 e 142 della legge comunale e provinciale (*La Legge* 305, XIII, Par. del Cons. di Stato, 6 maggio 1872).

2188. I provvedimenti della Giunta provinciale amministrativa in materia di consorzii stradali sono definitivi, e possono quindi

¹ V. sopra *Consorzii per strade comunali obbligatorie*.

essere impugnati dinanzi alla IV Sezione del Consiglio di Stato (L. 20 marzo 1865, sui lavori pubblici, art. 54: L. 1 maggio 1890, art. 28).

Non possono costituirsi consorzii per trasformazione e rinnovazione di strade, ma solo per il loro mantenimento (L. 20 marzo 1865 sui lavori pubblici, art. 51, 54) (Decisione del Consiglio di Stato, Sezione IV, 15 dicembre 1892, De Naro Papa c. Giunta prov. amm. di Siracusa).

OSSERVAZIONI.

Il Consiglio stesso peraltro colla decisione 5 marzo 1891 (*Foro it.*, Rep. 1891, voce *Consorzio*, n. 55), dichiarava che in materia di consorzii stradali il provvedimento definitivo è emanato dal Re, e quindi le deliberazioni relative della Deputazione provinciale (cui ora è succeduta la Giunta provinciale) non potevano essere impugunate con ricorso dinanzi alla Sezione IV del Consiglio di Stato. V. anche il n. 2156.

2189. A senso degli articoli 43 e 44 della legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici, la Deputazione provinciale (ora Giunta provinciale amministrativa) chiamata a pronunciare sopra una istanza di consorzio fra varii Comuni, deve contemporaneamente e con una medesima decisione statuire, non soltanto in massima sulla costituzione del consorzio, ma eziandio sulle basi di esso, sulle quote rispettive dei consorti, e risolvere le opposizioni ed osservazioni loro (*La Legge* 308, XI, R. Decreto 15 marzo 1871, circa il consorzio fra i Comuni di Tresano, Calice e Rocchetta di Vara).¹

2190. Benchè un Comune nella costruzione di una strada abbia un interesse minore di un altro, nondimeno non è ammissibile il suo ricorso contro la deliberazione della Deputazione provinciale che lo dichiara compreso nel consorzio costituito per la costruzione e pel mantenimento della strada medesima e che lo obbliga a concorrere proporzionatamente nella spesa (Parere del Consiglio di Stato 21 gennaio 1876; *La Legge* 1877, II, 110; *Giur. Cons. St.* I. 1229).

2191. Le disposizioni della legge sui lavori pubblici (articoli 43 e 44) relativi alla competenza della Deputazione provinciale pei consorzii stradali dei Comuni, non sono state abrogate della legge 30 agosto 1868 sulla costruzione obbligatoria delle strade comunali.

¹ V. anche il *Manuale degli amministratori*, 1871, 336.

La Deputazione provinciale mantiene dunque nella materia la competenza che le viene dalla legge sui lavori pubblici malgrado la pubblicazione della legge del 1868 (*La Legge* 57, X, Decreto reale, 22 dicembre 1869; Comune di Longarone e Tiziano c. Deputazione provinciale di Belluno).

2192. Anche contro la legittimità dei decreti reali emanati a norma dell'articolo 46 della legge sulle opere pubbliche è aperta la via del ricorso al Sovrano ove ne sia impugnata la legittimità.

I detti ricorsi sono ricevibili entro qualunque tempo siano presentati, salvo il caso che il provvedimento impugnato abbia già prodotto effetti giuridici irrevocabili, che non è lecito di turbare, od abbia avuto esecuzione completa (Parere del Consiglio di Stato 3 dicembre 1879; Comune di Ferrara c. Comune di Massafscaglia; *Cons. Amm.* 1880, 397).

2193. Se in seguito a ricorsi di Comuni interessati è annullato un atto di costituzione di consorzio stradale, l'effetto dell'annullamento investe tutto l'atto e lo rende inefficace.

Non si può dunque mantenerlo, correggendolo nella parte a cui provvede il decreto di annullamento, ma debbono reiterarsi le pratiche volute dagli articoli 44 e 45 della legge sui lavori pubblici (*La Legge* 349, IX; Nota del Ministero dei lavori pubblici ai Prefetti di Genova e di Cuneo, 23 maggio 1869).

2194. La costituzione della rappresentanza dei consorzi stradali è lasciata in facoltà dei Comuni che vi prendono parte, e in caso di disaccordo, alla Deputazione provinciale.

È ragionevole la decisione della Deputazione provinciale che stabilì la rappresentanza dei Comuni consorziati in proporzione del rispettivo contributo (Parere del Consiglio di Stato 12 aprile 1876; *Foro* III, 191; *G. Cons. St.* I, 1235).

2195. Il Consiglio comunale non ha limitazione nella scelta dei delegati per rappresentare il Comune all'assemblea generale dei consorzi per opere stradali; conseguentemente non ha obbligo di sceglierli nel proprio seno e non vi è incompatibilità per gli ecclesiastici e ministri dei culti, quantunque abbiano giurisdizione o cura di anime (Parere del Consiglio di Stato 25 settembre 1878; Minoli, Consorzio Strade Marzio-Viceno; *Foro*, 1879, III, 18).

2196. La Legge sui lavori pubblici ha lasciato all'apprezzamento dell'autorità che stabilisce il consorzio il determinare la proporzione dei delegati da nominarsi rispettivamente dai Comuni consorziati.

Dal combinato disposto degli articoli 43 e 44 della detta legge, emerge chiaramente che dal Comune promotore del consorzio stradale debbono essere proposte le basi tutte di esso, lo che comprende evidentemente anche la proporzione dei rappresentanti; che i Comuni interessati hanno diritto di avere comunicazione di queste basi; e che la Deputazione provinciale deve su tutto determinare.

Ove taluno degli elementi del consorzio non sia stato determinato nel decreto costitutivo è evidente che la pratica dev'essere completata negli stessi modi, colle stesse forme e dalla stessa Autorità cui compete la costituzione del consorzio stesso (*La Legge*, 1876, II, 338, Cons. di Stato, 10 febbraio 1874).

— Nel silenzio della legge è lasciato all'apprezzamento dell'Autorità che costituisce il consorzio stradale, lo stabilire se il numero dei rappresentanti i Comuni interessati debba essere uguale per tutti o debba essere proporzionale all'interesse di ciascuno.

Qualora il modo e la proporzione con cui i Comuni interessati debbono essere rappresentati nel consorzio, non risulti dall'atto costitutivo di esso, questo dev'essere completato dalla stessa Autorità da cui emanò, giusta il disposto degli articoli 43, 44, 45 e 46 della Legge sui lavori pubblici, sempre però nel caso che a tal mancanza non siasi supplito d'accordo dai Comuni interessati (*La Legge*, 1876, II, 361, Cons. di Stato, 11 febbraio 1871).

OSSERVAZIONI.

Questo stesso parere è così riassunto nel *Rep. della Legge*, 1861-1874, parte 3^a, voce *Consorzio per strade*:

Il determinare il modo e la proporzione in cui i Comuni interessati debbono essere rappresentati nell'amministrazione dei consorzii stradali è di competenza dell'autorità amministrativa.

La Deputazione provinciale ha il diritto di completare l'atto costitutivo del consorzio da lei emanato, quando lo stesso modo e proporzione della rappresentanza non vi sieno determinati, o non vi sia supplito d'accordo dai Comuni stessi (*La Legge* 135, XI, Cons. di Stato, 11 febbraio 1871; Comune di S. Tiziano c. Prefetto di Belluno).

2197. Colla costituzione in consorzio di varii Comuni per la costruzione di strade non si viene a creare un ente distinto, ma si presta ai Comuni un modo di agevolare la costruzione di esse.

Conseguentemente il consorzio non è che un'associazione fatta tra Comuni per un affare comune e i delegati del consorzio non sono che i delegati mandatarii dell'associazione, che fanno

eseguire l'opera nell'interesse di tutti (Sentenza della Corte di Appello di Genova 7 dicembre 1883; Comune di Chiavari c. Po-destà; *Eco Gen.*, 1884, civ., 136).

2198. L'assemblea generale del consorzio stradale corrispondendo per espressa disposizione di legge del Consiglio comunale e il Consiglio di amministrazione alla Giunta comunale consegue che alla sola assemblea generale compete l'approvazione tanto dei bilanci, come dei conti consuntivi.

Quindi se invece il Consiglio di amministrazione ha approvato i bilanci e i conti del consorzio, a buon diritto possono i Comuni facienti parte del consorzio stesso negarsi di pagare le rispettive quote consortili (Parere del Consiglio di Stato 31 gennaio 1880; di Comune Montiglio; *Man. Amm.*, 1880, 221; *Bett.*, 1880, 140).

-- Le attribuzioni rispettive dell'assemblea generale e del Consiglio d'amministrazione di un consorzio stradale sono negli stessi rapporti nei quali si trovano posti dalla legge i Consigli e le Giunte comunali; e quindi spetta all'assemblea l'approvazione annuale del bilancio attivo e passivo, e delle nuove e maggiori spese che potessero occorrere.

E l'articolo 50 della legge sui lavori pubblici, che contempla il caso in cui l'amministrazione diretta venga assunta dalla Deputazione provinciale, fa espressamente salve le attribuzioni dell'assemblea generale degli interessati.

Quindi i Comuni consorziati non sono tenuti amministrativamente a pagare le maggiori spese che dalla Deputazione provinciale si fossero incontrate, finchè esse non sieno state approvate dall'assemblea generale.

Però la mancanza di titolo amministrativo contro i Comuni non pregiudica i diritti, qualunque essi siano, dei terzi contro il consorzio, come neppure il regresso di questo contro gli amministratori (Parere del Consiglio di Stato 13 agosto 1879; Deputazione provinciale di Ascoli Piceno; *Foro*, III, 172; *Cons. Amm.*, 1880, 13).

2199. Nel caso che il Consiglio d'amministrazione di un consorzio stradale non provveda all'esecuzione delle deliberazioni già approvate, la Deputazione provinciale è autorizzata a provvedere d'ufficio (*La Legge*, 1875, II, 340, Cons. di Stato, 14 maggio, 1875).

2200. Non puossi invocare l'autorità di un consorzio d'utenti di una strada, allorchè esso consorzio non consti essersi legalmente costituito.

Il Sindaco di un Comune non può essere convenuto quale legale rappresentante del consorzio degli utenti di una strada, se il consorzio non fu mai costituito a termine di legge (Sentenza della Corte d'Appello di Casale 3 marzo 1883; Manzoni c. Manzoni e Mussi; *Giur.*, Casale, 1883, 241).

2201. L'obbligo della Provincia nella quota di concorso per consorzi da istituirsi fra i Comuni allo scopo di costruzioni stradali non può desumersi dall'atto della Deputazione provinciale con cui, a senso dell'articolo 44 della legge 20 marzo 1865 sulle opere pubbliche, ha costituito il consorzio fra i Comuni, ma deve essere radicato e sussistente oltre all'applicazione dell'articolo 49 della legge stessa, il quale stabilisce che soltanto con deliberazione del Consiglio provinciale, approvata nelle forme volute dalla legge, si possa obbligare la Provincia ad una determinata quota di concorso nei consorzii da istituirsi (Parere del Consiglio di Stato 25 maggio 1878; Provincia di Teramo; *Foro*, III, 129).

2202. I ratizzi stradali, posti a carico dei Comuni coobbligati alla costruzione di una strada consortile, devono essere pagati annualmente nelle rate stabilite, indipendentemente dall'esecuzione dei lavori che si compiono nel corso dell'anno e quand'anche nell'anno, a cui si riferiscono, non siasi eseguito alcun lavoro.

Gli errori che si allegano incorsi nella ripartizione delle quote non possono esimere il Comune, che li adduce, dallo stanziamento della quota a lui assegnata nel proprio bilancio, salva ogni ragione alla rettificazione dell'errore.

In caso di rifiuto del Comune ad operare lo stanziamento della sua quota e quando non possa provvedere in proposito la Deputazione provinciale per essere la provincia interessata nella costruzione della strada e creditrice dei ratizzi stradali, allo stanziamento deve essere provvisto con decreto reale e non con decreto del prefetto (Parere del Cons. di Stato, 30 settembre 1880, Comune di Serra S. Bruno; *R. Amm.*, 1881, 371).

2203. Il Comune che progetta la costruzione di una strada per accedere ad altro Comune, e stante il rifiuto da questo opposto di concorrere nella spesa, inizia la pratica per la costituzione di un consorzio, e poi, senza che il consorzio siasi costituito compie esso solo la costruzione della strada, non ha ragione, né azione in giudizio per costringere l'altro Comune a rimborsargli parte della spesa in una quota proporzionata ad un preteso interesse che questo possa avere nella strada medesima.

Affinchè un Comune possa essere tenuto a concorrere nella spesa della costruzione di una strada è necessario che il suo interesse nella medesima sia attuale: non basterebbe un interesse successivamente sorto, come se la strada gli venisse utile per accedere alla stazione della ferrovia stata costrutta posteriormente (Sentenza della Corte d'Appello di Casale 6 giugno 1883; Comune di Moncalvo c. Comune di Castelletto Merli; *Giur.*, Casale 1883, 302).

2204. La ripartizione delle quote di un consorzio fa parte della costituzione del consorzio stesso; e deve essere fissata e variata nel modo stabilito per la costituzione di esso.

Epper ciò è nulla la decisione della Deputazione provinciale con cui ammette che una mutazione del riparto di quota per un consorzio stradale si possa e debba, sopra uno studio tecnico, decidere da una assemblea generale degli interessati restando alla Deputazione stessa lo statuire sulle risoluzioni dell'assemblea (*La Legge*, 366, XI, Decreto reale, 3 maggio 1871; Comune di Arce).

2205. Il riparto della spesa per la manutenzione di una strada stabilita col consorzio di più Comuni deve essere regolato non in ragione della estensione del territorio che essa percorre in ciascuno dei Comuni consorziali, sibbene in ragione del grado di interesse di ognuno di essi (*La Legge*, 76, XII, Decreto reale, 20 settembre 1871; Comune di Valmasino c. Deputazione provinciale di Sondrio).

— Per ripartire equamente la spesa di una strada consorziale non devesi solo osservare alla lunghezza del tratto che questa percorre nel territorio di un Comune componente il consorzio, ma anche alla popolazione di questo, sebbene non attraversi tutto il suo abitato; purchè le sia in qualche modo di utilità (*La Legge*, 95, XII, Regio decreto, 9 ottobre 1871; Comuni di Massama e Siamaggiore c. Deputazione provinciale di Cagliari).

2206. Il Comune è tenuto a pagare la quota che gli spetta come membro di un consorzio stradale, finchè questo è in vigore.

Tale obbligo tanto più gli incombe, se la strada di cui si tratta sarebbe in ogni caso obbligatoria nel Comune medesimo (*La Legge*, 726, XIV, Cons. di Stato 3 luglio 1874).

2207. L'obbligo di contribuire in consorzio a spese nuove, necessarie od utili ad una strada a cui per legge debbono alcuni Comuni provvedere, non viene meno pel fatto che altri di essi singolarmente e volontariamente abbiano incontrato spese per la strada stessa.

Parimente non è ammissibile l'eccezione che alla manutenzione d'una strada debba provvedere chi l'ha costruita, poichè per legge i Comuni che ne traggono profitto possono essere separatamente o cumulativamente chiamati a contribuire alla sua costruzione o manutenzione (Parere del Consiglio di Stato, 26 gennaio 1887; Comune di Lanzada; *Foro it.*, 1887, III, p. 72).

2208. Le quote addizionali nei consorzii stradali hanno i medesimi caratteri delle quote principali, e come quest'ultime costituiscono pei rispettivi Comuni una spesa obbligatoria.

Perciò l'importo di esse non può essere cancellato dai bilanci comunali, e se un Comune ne ricusa il pagamento la Deputazione può ordinarlo d'ufficio (*La Legge*, 311, IX, Decreto reale 15 marzo 1871).

2209. La disposizione dell'art. 52 della legge 20 marzo 1865, sui lavori pubblici, per cui i contributi dovuti dagli utenti delle strade consorziali si riscuotono nei modi stabiliti per la riscossione delle imposte dirette, riguarda le forme speciali del procedimento, non i privilegi fiscali (L. 20 marzo 1865, alleg. F., art. 52).

Quindi non può applicarsi alla riscossione dei contributi consorziali il privilegio del *solve et repete*.

Le disposizioni stabilite dalla legge sui lavori pubblici per l'esecuzione dei lavori stradali e per il riparto delle spese, si applicano tanto ai consorzii temporanei, quanto ai permanenti (Sentenza della Corte di Cassazione di Napoli, 1 giugno 1892; Comune di Napoli c. De Feo).

OSSERVAZIONI.

Rapporto ai privilegi inerenti alla riscossione dei contributi consorziali, rammentiamo l'importante decisione della Corte d'appello di Bologna 5 marzo 1892, pubblicata nel *Foro it.*, con note del prof. Vivante (1892, col. 382) e del prof. Chironi (*id.*, col. 580), relativa alle contribuzioni dovute ai consorzii di bonifica.

2210. Quando un Comune, prima della formazione del consorzio e di suo esclusivo arbitrio, abbia dato incarico ad un ingegnere di studiare il tracciamento di una strada d'indole consorziale, esso solo è obbligato a corrispondere i dovuti onorarii.

Peraltro questo Comune ha sempre il diritto di ricercare, se la nota di spese sia realmente proporzionata ai lavori, avuto riguardo al numero ed all'ammontare delle annotate vacanze, al

tempo che le operazioni relative poterono richiedere, e pur anche se fosse necessaria la formazione di tanti voluminosi piani e disegni che sieno stati prodotti.

Nel caso che la nota di spese sia eccessiva e non giustificata, può essere ridotta dall'autorità giudiziaria (*La Legge*, 90, XIII, C. d'App. di Torino, 31 dicembre 1872; Comune di Ayas c. Comune di Veries ed altri e c. Falchero, Borney e Berard).

2211. L'adesione di un Comune alla proposta di altro Comune di aprire una strada d'interesse comune, e l'approvazione della scelta dell'ingegnere per gli studi preparatorii, rende il primo, come il secondo, promotore a tutti gli effetti, e quindi deve concorrere alla spesa pegli onorarii allo stesso ingegnere, sebbene ancora non sia stato costituito il consorzio.

Questo principio mantiene tutto il suo vigore, sebbene la deliberazione di adesione o approvazione non sia stata approvata dall'autorità superiore, specialmente se il Consiglio sia stato all'uopo convocato dal Prefetto o Sotto-prefetto.

L'intervento di un delegato di un terzo Comune nel congresso tra i primi due promotori, non è sufficiente per indurre solidarietà, ossia l'obbligo a concorrere alle spese degli studi preparatorii, come se fosse intervenuta una deliberazione di adesione o approvazione (*La Legge*, 92, XIII, C. d'App. di Torino, 31 dicembre 1872; Comune di Fiorano c. Comune di Vico Canavese).

2212. A provvedere alla spesa necessaria per lo stipendio di ingegneri-direttori, senza chè soverchio aggravio ne sentano i Comuni, può utilmente adottarsi il sistema del consorzio tra quei Comuni, le cui strade non abbiano un grande percorso chilometrico (*La Legge*, 200, VIII, Par. del Cons. superiore dei lavori pubblici, 7 marzo 1868; Consiglio comunale di Marcellise c. Prefetto di Verona).

2213. Sarebbe incompetente l'autorità giudiziaria a sciogliere un consorzio obbligatorio di provincie per la manutenzione di una strada.

Essa però, è competente a conoscere della interpretazione e della legalità di prodotti atti amministrativi, per decidere se contengano dichiarazione di scioglimento del consorzio, e nell'affermativa, se la dichiarazione fu emessa nelle debite forme dall'autorità competente (Parere del Consiglio di Stato, 16 luglio 1881; Provincia di Aquila c. Provincia di Caserta; *Corte S. Roma*, 1881, 589).

2214. L'apertura di nuove strade, che modificano l'ordine delle reciproche comunicazioni fra più Comuni, non è sufficiente motivo per sciogliere il consorzio esistente per il mantenimento di una strada d'interesse collettivo dei Comuni stessi.

Può bensì dal mutato stato delle comunicazioni stradali trarsi argomento per proporre una nuova ripartizione delle quote di concorso fra gl'interessati (Parere del Consiglio di Stato 21 dicembre 1877; Comune di Sarno; *Giur. Cons.*, St., III, 144).

2215. La modificazione o lo scioglimento dei consorzi per la manutenzione delle strade provinciali e comunali non può avvenire che in conformità delle disposizioni prescritte dai regolamenti deliberati in esecuzione dell'articolo 24 della legge sui lavori pubblici (Parere del Consiglio di Stato 4 gennaio 1878; Comune di Bergantino; *Giur. Cons.*, St., III, 66; *La Legge*, 1878, II, 276).

2216. Qualunque sia l'autorità, la quale, sotto le discipline vigenti nel tempo, ha costituito un consorzio stradale, dovendo questo attualmente regolarsi in base alla vigente legge sui lavori pubblici del 20 marzo 1865, spetta alla Deputazione provinciale di provvedere per le variazioni che si rendono necessarie, e per lo scioglimento del consorzio, nello stesso modo con cui spetta alla medesima di costituire i consorzi nuovi: salvo ben inteso il ricorso al Re contro il decreto della Deputazione provinciale, ai termini dell'articolo 46 della citata legge (*La Legge*, 96, XIV, Nota del Ministero dei lavori pubblici, 12 febbraio 1874).

2217. La Deputazione provinciale ha facoltà di rigettare la domanda di scioglimento del consorzio stabilito fra più Comuni per lavori stradali, sebbene a questa domanda abbiano aderito la maggioranza dei Comuni interessati, quando essa crede essere più conveniente la conservazione del consorzio.

Un consorzio fra più Comuni per lavori stradali non può essere sciolto che nel modo stesso con cui fu costituito, cioè, per deliberazione della Deputazione provinciale (*La Legge*, 366, XI, Decreto reale, 9 maggio 1871; Comune d'Arce).

2218. Se si verificasse variazione nel grado d'interesse dei Comuni componenti un consorzio per la manutenzione di una strada, si potrà addivenire ad una revisione o modificazione delle rate di contributo, ma giammai allo scioglimento del consorzio.

I Comuni, compresi nel consorzio, che stimassero essere assistiti da buone ragioni, potranno chiedere una diminuzione delle quote loro assegnate.

E sui loro ricorsi deve provvedersi a norma degli articoli 43 e 44 della legge sulle opere pubbliche (*La Legge*, 1877, II, 10, Cons. di Stato, 18 ottobre 1875).

2219. Il consorzio costituito con approvazione del Consiglio provinciale può essere rinnovato senza nuova approvazione del Consiglio stesso.

Un comune che abbia dichiarato di aderire ad un consorzio stradale, non può sciogliersi da esso per fatto proprio (Parere del Consiglio di Stato 28 giugno 1876; *Foro*, III, 182).

2220. La personalità giuridica di un consorzio, legalmente costituito, non si deve confondere con la personalità giuridica dei singoli consorziati (Cod. civ., art. 1700; L. sulle opere pubbliche, 20 marzo 1865, art. 39).

Quindi la condanna ottenuta contro un consorzio di Comuni non include implicita condanna dei Comuni consorziati, nè contro di essi, quali debitori diretti, è eseguibile la relativa sentenza (Sentenza della Corte di Cassazione di Napoli, 23 novembre 1886; Comune di Cicerale c. Ruggiero),

OSSERVAZIONI.

In senso del tutto contrario decise la Corte d'appello di Genova con sentenza 7 dicembre 1883. Riportiamo i principali motivi di questa decisione:

« Dalla legge sulle opere pubbliche 20 marzo 1865 stabilendosi che per le strade che interessano più Comuni, questi possano costituirsi in consorzio per la loro costruzione e manutenzione, non si volle già creare con la formazione del consorzio un ente autonomo e distinto dai Comuni che lo costituiscono, ma si volle dare ad essi un mezzo più agevole e semplice per provvedere nel vantaggio comune a quell'opera che tutti li interessa. E ciò è detto chiaramente nell'art. 39: — Alla costruzione, riparazione e manutenzione delle strade provvedono i Comuni o isolatamente, o per modo di consorzio, concorrendo insieme alla spesa secondo il grado di interesse di ognuno. —

« E quindi negli art. 47 e 48 si troverà il modo come i delegati dei Comuni associati debbano provvedere per eseguire quell'opera che tutti li riguarda. Se adunque sono i Comuni che provvedono alla costruzione della strada, per modo di consorzio, i delegati comunali che formano l'amministrazione di questo consorzio debbono considerarsi piuttosto come mandatari legali dell'associazione per agire e trattare rimpetto ai terzi l'interesse collettivo dei Comuni associati, senza punto spiegare un interesse proprio e distinto dai loro mandanti, anzichè costituire un corpo morale indipendente e rivestito di una personalità distinta, che non si vede che sia stata loro dalla legge attribuita.

« E questo interesse proprio e distinto dai loro mandanti non si può nemmeno desumere dalla natura delle funzioni che sono chiamati a disimpegnare, perchè in sostanza il loro incarico altro non può essere che quello di fare eseguire nell'interesse dei Comuni l'opera decretata, lo che viene da una funzione

di mandatarii rappresentanti l'associazione dei Comuni. In altri termini, il consorzio non è che un'associazione civile fatta fra i Comuni per un affare comune, e i delegati del consorzio non sono che legali mandatarii dell'associazione, che fanno eseguire l'opera nell'interesse di tutti.

« Nè il diritto che può competere al consorzio di costringere altro Comune dissenziente o negligente a versare al consorzio la sua quota di contributo, può bastare a fare elevare il consorzio stesso ad ente autonomo e indipendente dai Comuni che lo compongono, perchè quel diritto legalmente anche lo esercita come mandatario degli altri Comuni che hanno versato le loro quote, ai quali compete senza dubbio il diritto di obbligare i consociati renitenti a versare la loro quota di concorso all'opera comune e per la quale si sono associati (articolo 1709 del Codice civile).

« Ora se è vera la regola, che *qui per alium facit per se ipsum facere videtur*, non si può negare, a chi ha assunto l'appalto di parte delle opere necessarie alla formazione della strada per la quale i Comuni consociati si erano riuniti in consorzio, un'azione diretta contro i Comuni stessi, che furono in sostanza i mandanti della deputazione consorziale, che nell'interesse dei Comuni i lavori dall'appaltatore eseguiti aveva ordinati. »

— Chi ha ottenuto sentenza di condanna contro un consorzio stradale può agire direttamente, in mancanza di attivo del consorzio, o quando questo è cessato o si è disciolto, contro i Comuni consorziati, nei limiti della rispettiva quota di concorso non versata (L. sulle opere pubbliche 20 marzo 1865, articoli 39, 47, 48; cod. civ., articoli 1706, 1752) (Sentenza della Corte di Cassazione di Napoli, 24 luglio 1889; Comune di Torre Maggiore c. Nicolella).

OSSERVAZIONI.

Con questa decisione la Corte suprema di Napoli chiarisce o, meglio, modifica in parte la teorica accolta con la precedente sentenza 23 novembre 1886 riassunta qui sopra con la quale, affermato che: « la personalità giuridica di un consorzio non si deve confondere con la personalità giuridica dei singoli consorziati, e che quindi la condanna ottenuta contro un consorzio di Comuni non include implicita condanna dei Comuni consorziati, nè contro di essi, quali debitori diretti, è eseguibile la relativa sentenza », soggiungeva: « Quando il consorzio non pagasse, perchè fossero esaurite le forze sue, il creditore avrà diritto, *rappresentando le ragioni del suo debitore*, di far determinare in giudizio di cognizione la quota di supplemento che dovesse ciascun Comune al consorzio, o quando tale quota fosse già determinata, potrebbe pure il creditore *rappresentando i diritti del debitore consorzio*, procedere con i mezzi esecutivi presso i terzi Comuni associati. »

Si consulti in materia, oltre la sentenza della Corte di Genova 7 dicembre 1883, riferita in parte di sopra, la sentenza della Corte di Cassazione di Torino 16 agosto 1888, *Foro it.*, Rep. 1888, voce *Consorzio*, n. 21-23.

§ 9. PONTI E PEDAGGI.

*a) Costruzione, manutenzione, riparazioni
riattamento o ricostruzione di ponti.*

SOMMARIO.

2221. Controversia promossa da una Provincia, che chiede ad altra Provincia il concorso per la riparazione di un ponte, ecc.: competenza giudiziaria.
2222. Mantenimento di un ponte di barche che congiunge due strade di una Provincia: è a carico di questa quantunque ne derivi vantaggio ad un'altra.
2223. Costruzione di ponti sopra un cavo di proprietà privata soggetto a ricevere gli scarichi di un fiume in tempo di piena e a raccogliere le acque abbondanti di una roggia comunale: spesa; spetta agli utenti e al Municipio, ecc.
2224. Ponte già di proprietà di un Comune: riattamento a comodo di un consorzio; spesa; deve sopportarsi dal consorzio quantunque anche il Comune ora se ne valga.
2225. Costruzione di ponte: interesse diverso di due Comuni; diversa dev'essere anche la quota di concorso nella spesa.
2226. Conservazione e ricostruzione di ponti: stanno a carico non solo dell'Amministrazione a ciò destinata, ma anche dei proprietari che ne risentono vantaggio; società di ferrovie, ecc.
2227. Ponti-canali od acquedotti attraversanti strade comunali preesistenti alla legge sulle opere pubbliche: spese di manutenzione o ricostruzione; sono a carico dei proprietari o utenti, non del Comune, ecc.
2228. Costruzione e manutenzione di ponti: spesa; è a carico di chi procede alla costruzione e manutenzione della strada attraversante il corso d'acqua preesistente; canali artificiali; ponti; spesa a carico degli utenti dell'acqua.
2229. Strada attraversata da un canale, la quale serve a comodo esclusivo di privati: ponte sopra il canale; l'uno e l'altra sono a carico degli utenti, ecc.
2230. Costruzione di un ponte con travate di ferro: in quanto si riferisce al necessario restauro di un'opera pubblica interessante la viabilità comunale, è spesa obbligatoria pel Comune, ecc.
2231. Variante al progetto di un ponte per accrescerne la larghezza: si considera come una aggiunta al progetto.
2232. Comuni: impegni presi od imposti per la conservazione di opere pubbliche sotto legislazioni precedenti; non hanno valore sotto la legislazione attuale, quando convenga ricostruire le dette opere; ponte-barche; consorzio fra più Comuni per la loro costruzione e manutenzione.
2233. Silenzio oltre trentennale di un Comune nel reclamare il rimborso di spesa per costruzione di un ponte che interessa altri Comuni: decadenza di esso da ogni diritto.
2234. Mutui passivi per compiere lavori comunali che non hanno il carattere di spese obbligatorie: rifiuto di autorizzazione della Giunta provinciale amministrativa.

2235. Esercizio di un ponte natante per conto del Comune: non costituisce una proprietà patrimoniale, ma un pubblico servizio di viabilità, epperò non è applicabile l'art. 141 della legge comunale vigente, nè l'art. 157.
2236. Ingiunzione fatta per ordine superiore dal Sindaco di eseguire dentro un termine le dovute riparazioni ad un ponte che attraversa una strada nazionale: opposizioni.

b) Pedaggi su strade, ponti e porti natanti.

- 2237, 2241 e 2252. Titolo che accorda il privilegio del pedaggio: non va inteso al di là dell'oggetto pel quale esso venne accordato; vecchi pedaggi se stabiliti come cespiti di rendita, devono aversi per cessati; se stabiliti come mezzo di rimborso, possono durare fino al conseguimento di questo; non si ammettono pedaggi per rimborso di spese di manutenzione.
2238. Concessione di pedaggio su di un porto natante: non si estende ad un ponte sullo stesso fiume, posteriormente costruito; concessione ad un Comune di pedaggio a titolo oneroso su porto natante; se questo costruisce un ponte sullo stesso fiume non ha diritto ad indennità pel menomato uso del porto.
- 2239 e 2246. Antica concessione a titolo oneroso del privilegio di pedaggi pel transito su ponti e ponti di un fiume costrutti e costruendi: costruzione di una strada ferrata con ponte sullo stesso fiume; menomazione del prodotto degli altri ponti e ponti; diritto d'indennità verso il concedente.
2240. Durata della tassa di pedaggio: la legge non prescrive un termine tassativo; Provincia; può essere autorizzata ad imporre un pedaggio per 90 anni.
- 2241 e 2237. Istituzione di pedaggio di un ponte: titolo dal quale non risulti per quanto tempo fu concesso; non può sopprimersi, finchè la relativa spesa non sia rimborsata; appalto di un pedaggio; decreto che lo annulla; non retroattività.
2242. Diritto di pedaggio su strada provinciale: non toglie che questa possa essere cancellata dall'elenco; Comuni ai quali passa l'obbligo della manutenzione di essa; rivendicazione per loro del pedaggio.
2243. Provincia; diritto di stabilire ponti anche quando ne venga danno ad un Comune che gode i redditi di pedaggio pel transito sopra un fiume.
2244. Ponte costruito sopra un fiume pubblico e pel pubblico transito: è la continuazione della via pubblica, è opera pubblica, non proprietà privata; pedaggio; è una tassa stabilita dalla pubblica Autorità per rimborso di spesa di costruzione e può concedersi dalla sola Autorità che può stabilire le imposte; ponte nel circuito di una piazza da guerra fortificata; permessi necessari per la sua costruzione.
2245. Tasse di pedaggio sopra sentieri di proprietà privata non gravata di servitù pubblica: possono impugnarsi solo in via ordinaria.
- 2246, 2239, 2247 e 2249. Approvazione della istituzione di pedaggi provinciali e della relativa tariffa: a chi compete; diritto di riscuotere il pedaggio; non può rendere obbligatorio il transito sul ponte o sulla strada sottoposti a pedaggio, ma non può concedersi ad altri un altro diritto di pedaggio che danneggi il primo; diritto nel concessionario di proibire ai privati, entro una certa zona, la traversata del fiume.

- 2247 e 2246. Continuazione di un pedaggio provinciale esistente prima della legge del 1865: deve riguardarsi come una costituzione nuova da approvarsi per Decreto reale.
2248. Proposta di un Comune di addossarsi il pedaggio su di un ponte e di rivalersi con aumento della tassa di focatico.
- 2249 e 2246. Patto tra l'appaltatore dei diritti di pedaggio su ponte e l'Amministrazione appaltante per un' indennità nel caso d' interruzione del passaggio oltre un dato tempo: contempla il solo evento di guasti per escrescenza del fiume o per altra accidentalità; Amministrazione locatrice; attivazione sul fiume stesso di passaggio gratuito; obbligo d' indennizzare l'appaltatore.
2250. Esenzione del diritto di pedaggio accordato dalla società costruttrice di un ponte agli abitanti di un Comune; si deve intendere strettamente e in relazione al motivo per cui fu concessa.
2251. Prefetto: vigilanza a che un Comune non eserciti illegittimamente sulle strade comunali un diritto di pedaggio, oltre il tempo fissato; Giunta provinciale amministrativa; facoltà di regolare i pedaggi preesistenti, limitandone il diritto di esercizio a forma di legge.
- 2252 e 2237. Il pedaggio cessa quando è stata rimborsata la spesa per l'opera cui si riferisce.
2253. Impresario fornitore di ruotabili e personale per trasporti militari dietro compenso del Governo, in ragione di numero e tempo, non in ragione delle cose da trasportare e delle vie da percorrere: non è un conduttore per proprio conto, e non è quindi tenuto al pagamento di pedaggi.

2221. Spetta alla esclusiva competenza della autorità amministrativa di risolvere la controversia promossa da una provincia che ad altra provincia chiede il concorso in ragione della metà delle spese per la riparazione, costruzione e manutenzione di un ponte, delineato negli elenchi stradali deliberati dai rispettivi Consigli provinciali, quantunque non fosse chiesta che la istituzione di un consorzio per le spese di costruzione e conservazione del ponte inserviente ai bisogni ed al commercio di entrambe le provincie (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma, 3 maggio 1881; Provincia di Milano c. Provincia di Bergamo; *Corte S. Roma* 1881, 555).

2222. Il mantenimento di un ponte di barche destinato a congiungere due strade aperte nel territorio di una sola Provincia è a carico di questa, qualunque sia il maggiore o minore vantaggio che derivi ad un' altra Provincia finitima (*La Legge* 1876, II, 191. Consiglio di Stato 3 dicembre 1875).

2223. L'obbligo di costruire i ponti sopra un cavo di proprietà privata soggetto a ricevere gli scarichi di un fiume in tempo di piena, e raccogliere le acque abbondanti di una roggia comunale, spetta in comune agli utenti e al Municipio.

Per mettere a carico degli utenti la costruzione del ponte, il Comune deve provare che la strada preesisteva al cavo (*La Legge* 229, VI; Corte d'Appello di Torino 4 maggio 1866, Comune di Laudionia c. Gautieri ed altri).

2224. Qualora un ponte di proprietà di un Comune, di cui questo non si serviva più, venga riattato a comodo d'un consorzio quando anche il Comune proprietario se ne valga, non per ciò la spesa di riattazione deve sopportarsi da questo per detta sua qualità, ma sì dall'utente consorzio (*La Legge* 5, VII, Consiglio di Stato, 27 ottobre 1866; Comune di Campo Sampiero c. Congregazione di Carità di Padova).

2225. Quando l'interesse di due Comuni nella costruzione di un ponte è diverso, diversa deve essere la quota di concorso nella spesa; e tale deve rimanere anche quando siasi posteriormente mutata la costruzione del ponte stesso, purchè non sia intervenuta convenzione in contrario (Parere del Consiglio di Stato 19 aprile 1876; *La Legge* 1877, II, 109; *Giur. Cons. St.* I, 1233).

2226. La conservazione e ricostruzione dei ponti, per espresso disposto di legge stanno a carico non solo dell'amministrazione appositamente a ciò destinata, ma anche dei proprietari di beni pubblici o privati i quali ne risentano qualche vantaggio, e in proporzione di esso.

Per conseguenza sta a carico anche di una Società di ferrovie che se ne serve per l'esercizio delle sue linee; e ciò pur quando nell'atto con cui si concede ad essa la costruzione della ferrovia sia stata posta la condizione, che il concessionario debba sopportare le spese necessarie per adattare il ponte a tale esercizio.

La stessa Società non potrebbe esimersi da codesto obbligo, allegando l'uso pubblico, cui sia destinato il ponte, e il diritto che ha ognuno di servirsene per passaggio (*La Legge*, 140, XI, C. d'App. di Torino, 9 maggio 1870; Province di Milano e Novara c. Società ferrovie dell'Alta Italia).

2227. Tutte le spese per la manutenzione o ricostruzione di *ponti-canali* od acquedotti attraversanti strade comunali, le quali preesistevano all'attivazione della legge 20 novembre 1859 sulle opere pubbliche, vanno sostenute dai proprietari, possessori od utenti dei rispettivi canali, e non dai Comuni.

Non può sostenere di non esserne utente colui che citò in giudizio il Comune per essere mantenuto nel possesso di far decorrere le acque attraversanti i suoi beni per gli stessi *ponti-canali*.

L'utente non può trarre profitto contro il Comune rispetto a tali spese dalla circostanza che questi per qualsivoglia evento vi abbia sopperito in altri tempi, semprechè trattisi di strade preesistenti all'attivazione della legge 20 novembre 1859 sulle opere pubbliche.

Non può sottrarsi l'utente alle spese stesse per non essere egli stato citato dal Comune insieme cogli altri utenti, quando consti essere egli l'utente *principale*; salvo a lui il diritto di regresso verso gli altri (*La Legge*, 175, IV, Cons. di Prefettura di Torino, 28 marzo 1864; Comune di Bibiana c. Cullaz).

2228. Tanto l'articolo 32, quanto l'articolo 34 della Legge sui lavori pubblici, non separano la costruzione dei ponti dalla loro manutenzione, cosicchè ove si tratti dell'applicazione dell'ultimo alinea dell'articolo 32, la costruzione e manutenzione dei ponti sono a carico di chi procede alla costruzione e manutenzione della strada attraversante un corso d'acqua preesistente.

Se invece si tratti di quei canali artificiali, dei quali parla l'articolo 34, i ponti sono mantenuti e rifatti dagli utenti dell'acqua (Parere del Consiglio di Stato 12 settembre 1877; Comune di Bergamo; *Giur. Cons.*, St. III, 31).

— La spesa di ricostruzione di ponte sopra canali artificiali incombe agli utenti dell'acqua, salvo che il canale preesistesse alla strada. L'intimazione irregolarmente fatta di procedere alla ricostruzione del ponte non influisce sulla competenza della spesa, ma toglie solo che possa decorrere il termine utile per le opposizioni in merito (*La Legge*, 1877, II, 250, Consiglio di Stato 5 settembre 1876).

2229. Allorchè una strada attraversata da un canale serve ad interesse e comodo esclusivo di alcuni privati, ed essi già la providero di un marciapiede a loro spese, anche il ponte sopra il canale deve averli per privato, e quindi la sua riattazione deve stare a loro spesa.

Ciò tanto più se ne' registri delle strade comunali quella strada non trovisi annoverata.

Non vale a far presumere il ponte d'uso comune l'argomento tratto dalla esistenza d'un antico argine, o dalla mancanza di rastrelli consueti sui ponti privati, stando in facoltà di questi il farveli apporre.

È sempre riservata in tali casi l'azione in giudizio; ma frattanto sta a carico de' privati la riparazione (*La Legge*, 58, VII,

Cons. di Stato, 13 ottobre 1866; ric. alcuni proprietari del Comune di Camposampiero).

2230. La costruzione di un ponte con travate di ferro, in quanto si riferisce al necessario restauro di un'opera pubblica che interessa la viabilità comunale, non può per la natura della spesa dirsi facoltativa, ma deve ritenersi strettamente obbligatoria.

Quando il Comune è stato autorizzato ad eccedere il limite della sovraimposta, la competenza del prefetto ad annullare ai termini della legge del 14 giugno 1874 è limitata alle spese evidentemente facoltative che il Comune delibera senza esservi costretto da nessuna legge.

La detta spesa del ponte peraltro dovrà essere approvata dalla Deputazione provinciale, quando alteri il bilancio sostituendo in un titolo di spesa una somma certa ad una somma eventuale, e quando vincoli il bilancio comunale per più di cinque anni (Parere del Consiglio di Stato 9 agosto 1879; Comune di Subiaco; *Foro*, III, 133; *Man. Amm.*, 1879, 295).

2231. Una variante al progetto di un ponte intesa ad accrescerne la larghezza non può considerarsi come un aumento di spesa ai termini dell'articolo 334 della legge sulle opere pubbliche, ma bensì come modificazione ed aggiunta al progetto stesso (Parere del Consiglio di Stato 10 gennaio 1877; Ministero Lavori Pubblici; *Giur. Cons.*, St. II, 578).

2232. Gli impegni dai Comuni presi od imposti per la conservazione di opere pubbliche sotto legislazioni precedenti, non hanno valore quando le opere stesse siano perite e convenga ricostruirle sotto la legislazione attuale, della quale siano diversamente determinati gli obblighi intorno alle opere stesse.

I ponti benchè esistenti sopra la strada di un Comune possono però specialmente formare motivo di consorzio fra più Comuni, per la loro costruzione o mantenimento, nell'interesse delle reciproche comunicazioni (Parere del Consiglio di Stato 19 dicembre 1877; Comune di Calvisano; *Giur. Cons.*, St. III, 182).

2233. Il silenzio oltre trentenario di un Comune nel reclamare il rimborso della spesa della costruzione di un ponte che interessi altri Comuni fa decadere da ogni diritto per il rimborso medesimo (Parere del Consiglio di Stato 12 settembre 1877; Comune di Bergamo; *Giur. Cons.*, St. III, 31).

2234. Non si può dire illegittimo il rifiuto della Deputazione provinciale di autorizzare un Comune a contrarre mutui passivi

per compiere lavori che non presentano i veri caratteri di spese obbligatorie, per cui si possa autorizzare l'eccedenza del limite legale della sovrimposta, ad esempio, per la costruzione di pubbliche fontane, per l'allargamento della piazza municipale, per la costruzione e sistemazione di strade non obbligatorie (Parere del Consiglio di Stato, 5 febbraio 1879; Comune di Colle Salvetti; *R. Amm.*, 1879, 528).

2235. L'esercizio di un ponte natante per conto del Comune non costituisce una proprietà patrimoniale propriamente detta del Comune stesso, goduta in natura per parte degli abitanti di esso, ma piuttosto un pubblico servizio di viabilità, pel quale si esige un corrispettivo.

Epper ciò non è applicabile il disposto dell'articolo 112 della legge comunale e provinciale, pel quale i beni comunali debbono di regola essere dati in affitto.

Parimente è inapplicabile all'esercizio del ponte natante, per parte del Comune, il disposto dell'articolo 128 della legge comunale e provinciale che prescrive che le locazioni di cose ed opere debbansi fare dal Comune per appalto, non vietando la legge ai Comuni di tenere un servizio pubblico per proprio conto, o, come dicesi, ad economia, coll'escludere non solo l'asta pubblica, ma ben anche la licitazione privata, come si pratica nella esazione dei dazi di consumo (*La Legge*, 161, XII, Par. del Cons. di Stato, 1 giugno 1872; Bianchi c. Cons. comunale di Olginate).

2236. Se per ordine ricevuto dalla superiore autorità amministrativa il Sindaco emette un'ingiunzione di dover fare dentro un termine determinato le dovute riparazioni ad un ponte che attraversa una strada nazionale, non è contro lui che devono esperirsi le ragioni per opporsi alla suddetta ingiunzione.

Non essendovi nella sezione 3^a, Capo 3^o, titolo 2^o, della legge 20 novembre 1859, sull'ordinamento del servizio delle opere pubbliche, che si occupa delle *strade private*, menzione alcuna di ponti, la base dell'obbligo della riparazione e conservazione dei ponti sopra le dette strade vuol essere desunta dal combinato disposto dell'articolo 374 della legge medesima coll'articolo 39 delle istruzioni annesse al regio brevetto 26 ottobre 1839 (*La Legge* 273, III, Cons. di Prefettura di Torino 28 maggio 1863; Giani c. Comunità di Borgaro).

— La circostanza che l'ingiunzione di ricostruire o riparare un ponte attraversante una strada nazionale sia stata rilasciata dal

Sindaco per errore in nome della Giunta municipale anzichè qual rappresentante il Governo, non autorizza coloro ai quali fu intimata l'ingiunzione di ritenere il Comune qual legittimo contraddittore della loro pretesa di non esser tenuti alle spese di ricostruzione o riparazioni o almeno che altri utenti vi sieno con loro tenuti (*La Legge* 251, IV, Cons. di Stato, 6 maggio 1864; *Che-raz e Giani c. Municipio di Borgaro*).

2237. È consacrato dalla costante giurisprudenza che i Comuni hanno la legale rappresentanza degli abitanti che li compongono e la tutela dei diritti che spettano più direttamente alla universalità dei detti abitanti, sebbene l'interesse della viabilità sia d'ordine generale.

Il titolo che accorda il privilegio del pedaggio non va mai inteso al di là dell'oggetto pel quale esso venne accordato.

I vecchi pedaggi che furono stabiliti come cespiti di rendita devono aversi per cessati, e quelli stabiliti come mezzo di rimborso possono durare se ed in quanto il rimborso non siasi conseguito (Sentenza del Tribunale di Susa 3 giugno 1882; *Comuni di Almese e Rivera c. Comune di Sant' Ambrogio*; *Munic. It.* 1882, 197).

— I pedaggi sopra strade provinciali i quali preesistevano alla nuova legge, benchè non assolutamente colpiti da soppressione, non possono però mantenersi se non in quanto siano necessari per conseguire lo scopo del ricupero delle spese di costruzione (Parere del Consiglio di Stato 25 aprile 1877; *Giur. Cons. St.*, II, 840).

— Gli articoli 38 e 40 della legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici limitano la facoltà ai Comuni ed alle provincie di istituire pedaggi sulle loro strade al tempo presumibilmente necessari al rimborso delle spese di costruzione, escludendone rigorosamente la manutenzione.

Questo principio si applica eziandio ai pedaggi preesistenti alla promulgazione di detta legge, vale a dire per mantenerli temporaneamente all'effetto ed alle condizioni indicate; ma non si possono mantenere con carattere di perpetuità, perchè si offenderebbe il principio capitale della legge, che è della libertà assoluta della viabilità.

La legge comunale e provinciale esclude recisamente il provvedimento di pedaggi dalle rendite comunali, e lo consente solo all'effetto ed alle condizioni indicate dall'articolo 40 della legge sui

lavori pubblici, al quale corrisponde e combina l'articolo 118 della detta legge comunale (Parere del Consiglio di Stato 10 gennaio 1879; Comune di Peschiera; *Foro*, 1880, III, 79).

— La legge sui lavori pubblici permette la imposizione dei pedaggi solo nel caso di aprire nuove strade o riformare radicalmente le esistenti, pel tempo necessario per compensare le spese occorse, e sulla strada alle spese della quale servono.

La riforma delle strade interne di un Comune non può dar luogo ad imposizione di pedaggi (*La Legge* 90, X, Nota del Ministero dei lavori pubblici al Ministero dell'interno 9 febbraio 1870).

— I pedaggi che non servono per la legge del 1865 sui lavori pubblici alla manutenzione delle strade, non possono a questo titolo essere reclamati.

La detta legge del 1865, che mantiene i diritti di pedaggio solo per le spese di costruzione si applica per l'avvenire, e non pel passato (Sentenza della Corte d'Appello di Palermo 10 aprile 1878; Sindaco di Girgenti c. Prefetto di Girgenti; *Circ. Giur.* 1878, 194).

— I pedaggi non possono essere consentiti che temporaneamente e solo pel rimborso delle spese di costruzione, escluse quelle di manutenzione; nè possono prorogarsi, ma ragguagliata la spesa di costruzione devono cessare (Parere del Consiglio di Stato 14 gennaio 1876; *La Legge* 1877, II, 124).

— Non possono approvarsi istituzioni di pedaggi sui ponti e strade provinciali, che per indennizzare l'amministrazione delle spese sostenute per la *costruzione di tali opere*.

Non si accordano perciò pedaggi per lavori di *manutenzione e riparazioni* o per lavori eventuali di *sistemazione* di ponti e strade precedentemente costrutte.

Nè potrebbe influire sulla istituzione del pedaggio la circostanza che la Provincia avrebbe già fatto assegnamento sulle somme che avrebbe potuto ricavare dal pedaggio, iscrivendole nell'attivo del proprio bilancio (*La Legge* 1875, II, 81, Cons. di Stato 5 agosto 1873).

— Le Provincie, anche per la vigente legge sulle *opere pubbliche*, hanno facoltà di mantenere *pedaggi* o *barriere* sulle strade o sui ponti loro appartenenti; o perciò detti *provinciali*, finchè col ritratto da quelli si rimborsino delle spese per questi sostenute; ritenute le sole condizioni per la *tariffa* e pel *termine a tenore*

dell'articolo 38 di detta legge (*La Legge* 57, VII, Cons. di Stato 11 gennaio 1867; Quesito del Ministero dell'interno).

2238. I Comuni hanno la rappresentanza legale degli abitanti che li compongono a tutela dei diritti che spettano alla universalità.

La concessione di riscuotere il pedaggio su di un porto natante non si estende ad un ponte sullo stesso fiume stato posteriormente costruito.

Il Comune cui fu dal principe concesso il diritto di pedaggio a titolo oneroso sul porto natante, se costruisca un ponte sullo stesso fiume, non ha diritto ad indennità pel menomato uso del porto (Sentenza della Corte d'Appello di Torino 27 luglio 1883; Comune di S. Ambrogio c. Comuni di Almese, Villar Almese e Riviera; *La Legge* 1883, II, 454; *R. Ann.* 1883, 175).

2239. Chi per antica concessione abbia acquistato dallo Stato a titolo oneroso, il privilegio dei pedaggi e dazii pel transito sui porti e ponti di un fiume, ed anche di quelli che si costruissero dopo, ha diritto d'indennità verso il concedente, se per la costruzione di una strada ferrata con ponte sul fiume stesso venga anientato o menomato il prodotto degli altri porti o ponti.

Tali pedaggi aboliti dapprima tornarono a rivivere coll'editto del 21 maggio 1814 (*La Legge* 262, XII, C. C. di Torino 29 maggio 1872; Regie Finanze c. Litta Visconti e Carozzi).

2240. Non essendo dalla legge prescritto alcun termine tassativo di durata per la tassa di pedaggio, può la Provincia essere autorizzata ad imporre un pedaggio per 90 anni; quando ciò sia necessario pel rimborso delle ingenti spese di costruzione di una strada, che serva a dar vita ad una industria, che altrimenti non potrebbe sorgere (*La Legge* 1876, II, 360, Cons. di Stato 16 febbraio 1876).

2241. La temporaneità dei pedaggi delle strade comunali è applicabile sì ai pedaggi d'istituzione anteriore che posteriore alla vigente legge sui lavori pubblici.

Quando dal titolo d'istituzione del pedaggio di un ponte non risulti per quanto tempo fu concesso, esso non può sopprimersi sino a che non siasi compensata la spesa di costruzione.

Il decreto che annulla l'appalto di un pedaggio non può avere effetto retroattivo per i fatti e per le esazioni anteriori alla sua promulgazione, quando il Comune proprietario di esso l'abbia accordato in buona fede, credendo di usare di un proprio legittimo

diritto (*La Legge* 322, XI, Nota del Ministero dei lavori pubblici 27 agosto 1871).

2242. Il diritto di pedaggio istituito sopra una strada, ritenuta fra quelle provinciali, non toglie che possa esser cancellata dall'elenco, quando non si riscontrino più in essa i caratteri di strada provinciale.

Rimane sempre ai Comuni, a carico dei quali passa l'obbligo della manutenzione, il diritto di rivendicare per loro stessi il pedaggio istituito, prima della promulgazione della legge in vigore, su quella strada, che da provinciale diventa comunale (*La Legge* 1876, II, 33, Cons. di Stato 11 giugno 1875).

2243. L'autorità provinciale ha il diritto di stabilire nuovi mezzi di comunicazione, ponti, ecc., anche quando con ciò ne venga un possibile danno ad un Comune, che goda, per esempio, i redditi di pedaggio pel transito sopra un fiume (*La Legge* 26, XI, Cons. di Stato, 18 ottobre 1870; Consiglio comunale di Altino c. Deputazione provinciale di Abruzzo Citeriore).

2244. Un ponte costruito sopra un fiume pubblico e destinato al pubblico transito, è la continuazione della via pubblica; perciò è un'opera pubblica, nè può riguardarsi come una proprietà privata.

Il pedaggio è una tassa stabilita dalla pubblica autorità per rimborsare e compensare la spesa di costruzione, e può concedersi dalla sola autorità che può stabilire le imposte.

Per costruire un ponte nel circuito di una piazza da guerra fortificata, era necessaria, per le leggi austriache, la concessione del permesso, non solo dell'autorità civile ed amministrativa, ma ancora dell'autorità militare.

L'autorità che può concedere o negare il permesso di costruire un'opera pubblica, può anche subordinare la concessione a condizioni relative agli interessi affidati alla sua tutela.

L'esecuzione dell'opera pubblica, con scienza delle condizioni a cui la concessione fu subordinata, importa accettazione della concessione e delle condizioni, le quali non possono di poi essere impugnate (Sentenza della Corte di Cassazione di Firenze, 14 marzo 1881; Neville e Comune di Verona c. Amministrazione militare; *Temi Ver.* 1881. 243; *Annali* 1881, 117; *La Legge* 1881, I, 728).

2245. Le tasse di passaggio sopra sentieri di proprietà privata, non gravata di servitù pubblica, non avendo il carattere dei

pedaggi che sono regolati da disposizioni dell'autorità governativa, non possono essere impugnate altro che in via ordinaria (*La Legge* 150, IV, Cons. di Stato 14 aprile 1864; Comune di Tirano).

2246. Per l'articolo 38 della legge sui lavori pubblici compete al Governo di approvare l'istituzione di pedaggi e della relativa tariffa pel tempo presumibilmente necessario al rimborso delle spese sostenute dalla Provincia.

Il diritto di riscuotere il pedaggio non potrebbe avere per conseguenza di rendere obbligatorio il transito sul ponte o sulle strade sottoposte a pedaggio; ma la concessione del pedaggio potrebbe riuscire più o meno illusoria in riguardo agli effetti, qualora lo stesso Governo autorizzasse un transito diverso, che fosse chiesto ad uso pubblico non tanto per abbreviare le distanze, quanto per evitare il pagamento di un pedaggio ritenuto troppo grave, però legalmente autorizzato.

Il Governo perciò dopo che avesse conceduta la facoltà di imporre il pedaggio per un certo tempo, e secondo una tariffa prestabilita, non potrebbe ritenersi sciolto da qualunque impegno, qualora ricevesse la domanda di altre concessioni non giustificate dalle circostanze e rivolte a menomare la efficacia, se non a deludere lo scopo di una concessione precedente fatta ai termini di legge.

Finalmente la questione dovendosi risolvere con riguardo all'equità e alla convenienza, non si può provvedere con una massima generale, ma conviene di decidere nei singoli casi, tenendosi conto della condizione dei luoghi e del servizio pubblico o privato (*La Legge* 1875, II, 66, Cons. di Stato, 6 maggio 1873).

— La concessione del diritto regale di *porto* e *pedaggio* su fiumi e torrenti implica anche la *privativa*, cioè il diritto d'impedire lo stabilimento di altri porti in concorrenza con quello concesso, sebbene della privativa non siavi cenno nell'atto di concessione. I rapporti, che dalla concessione nascono tra principe concedente e il concessionario, sono distinti da quelli che rimangono acquistati di fronte ai terzi, e non possono quindi essere invocati da questi ultimi contro il concessionario (*La Legge* 60, X, C. d'App. di Casale, 7 giugno 1869; Comune di Rocchetta Tanaro c. Inciso).

— Lo Stato per quei beni i quali per la loro natura non possono ritenersi quali beni regali o demaniali, punto non differisce, rispetto al possesso e godimento di essi da qualunque altro privato, per modo che nell'addivenire alla loro locazione non as-

sume obblighi maggiori di quelli che avrebbe assunti un privato qualunque.

Quindi l'appaltatore di diritti di pedaggio sopra ponte, il quale colla costruzione posteriore di altro ponte a minor distanza di mezzo miglio per servizio di una ferrovia, venga menomare i suoi introiti, ha bensì diritto ad una indennità, ma questa indennità deve esser ragguagliata unicamente al danno reale sofferto per la diminuzione di passaggi sul ponte locato, in confronto degli anni antecedenti, nè può calcolarsi a base di tale indennità il maggior passaggio sul fiume dove esiste il ponte affittato, procedente dalla costruzione di una ferrovia (*La Legge* 612, I, Cons. di Stato, 8 aprile 1861).

■ La privativa di pedaggio sopra ponti di chiatte nei fiumi e il diritto annessovi nel concessionario di proibire ai privati, entro una certa zona del fiume, la traversata del fiume stesso, mediante qualunque mezzo di trasporto, sono ancora validi e sussistenti, nonostante il principio della libera navigazione dei fiumi.

Chi viola la detta privativa, deve pagare il pedaggio o tassa di traversata, come se fosse passato sul ponte di chiatte (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 12 agosto 1887, Mazza c. Belloni).

OSSERVAZIONI.

Di fronte al contratto o titolo di concessione dalla sentenza accennati, è certo il diritto accordato ai concessionarii in tal senso, cioè anche all'effetto di impedire che altri possa transitare entro la zona giurisdizionale o di protezione il fiume, sia pure con altri mezzi di trasporto. Ma la questione non sta qui soltanto, sta anche nel vedere se di fronte ai principii della libera navigabilità dei fiumi, proclamati dalle leggi attuali, possa un tale *Jus prohibendi* ritenersi ancora ammissibile.

Da questo punto di vista a noi pare che sia eccessivo il ritenere proibito ai privati di transitare il fiume con mezzi diversi dal ponte di chiatte. Ricorderemo che in materia di privative la regola generale proclamata dalla giurisprudenza (*Riv. Amm.* 1881, pag. 336 e 1884, pag. 688; e *Boll. Amm.* anno 1881, pag. 140; e 1884, pag. 178), si è che il privato non possa ad uso pubblico impiantare un esercizio che faccia concorrenza a quello costituente privativa, ma non mai che possa essere proprio obbligato a servirsi dell'esercizio costituente privativa.

2247. La continuazione di un pedaggio esistente prima della promulgazione dell'attuale legge sulle opere pubbliche del 20 marzo 1865, deve riguardarsi, per la natura essenzialmente temporanea di simili istituzioni, come una costituzione nuova, ed in

ogni modo dev'essere soggetta alle formalità prescritte dall'articolo 38 della legge medesima, secondo il quale la istituzione dei pedaggi sui ponti e sulle strade spettanti alle Provincie, come la relativa tariffa deliberata dal Consiglio provinciale, devono, sentito il Consiglio di Stato, essere approvate per decreto reale (*La Legge* 1875, II, 82, Cons. di Stato, 7 gennaio 1870).

2248. È contraria alla legge la proposta di un Comune di addossarsi il pedaggio che pagano gli utenti su di un ponte e di rivalersi della spesa mediante un aumento della tassa sul focatico (Parere del Consiglio di Stato 15 luglio 1886; Comune di Isollella).

OSSEVAZIONI.

Il Consiglio di Stato considerò che la proposta del Comune era ingiusta, perchè non tutti coloro che usavano del ponte erano iscritti nel ruolo della tassa sul focatico e quindi gli iscritti avrebbero pagato anche per gli altri, i quali così sarebbero stati esonerati dalla tassa di pedaggio.

Il Consiglio ritenne, inoltre, la detta proposta contraria al disposto dell'articolo 40 della legge sulle opere pubbliche, secondo il quale i pedaggi debbono durare per quel periodo di tempo che sia sufficiente a compensare i Comuni della spesa dell'opera a pro della quale essi pedaggi furono applicati, mentre questo periodo di tempo sarebbe stato allontanato con la rinuncia del Comune a buona parte del provento del pedaggio, esonerandone le famiglie non iscritte nel ruolo della tassa sul focatico.

2249. Il semplice patto convenuto fra l'appaltatore dei diritti di pedaggio sopra ponti e la amministrazione appallante, che ove seguisse l'interruzione di passaggio oltre un determinato numero di giorni, debba l'appaltatore conseguire un indennizzo, contempla il caso esclusivo in cui i ponti appaltati dovessero rimanere materialmente inattivi per guasti recati ad essi ed ai loro accessi dalla escrescenza del fiume o da altro impensato evento, ma non può comprendere in *modo generico* anche ogni altra indeterminata eventualità di ostacolo che potesse sorgere nelle regolari interne comunicazioni del paese e nel servizio delle linee stradali in rapporto con essi ponti.

Che se invece l'amministrazione locatrice avesse attivato sul fiume medesimo, a breve distanza dai ponti appaltati, un passaggio gratuito, essa amministrazione sarebbe tenuta ad un conveniente indennizzo, dietro la prova se e quanta sia effettivamente stata la riduzione del transito, trattandosi in questo caso non già di un fatto meramente fortuito e tale che possa dirsi averlo il

conduttore calcolato ed accettato in via di sorte fra le possibili disastrose vicissitudini del suo appalto, ma sibbene da un fatto della locatrice e lontano naturalmente da ogni previsione dell'appaltatore (*La Legge*, 71, II, Cons. di Stato, 26 aprile 1861; *Perenzenz-Stura c. Provincia di Torino*).

2250. L'esenzione dal diritto di pedaggio accordato dalla società costruttrice di un ponte agli abitanti, possidenti e parrocchiani di un dato Comune, in compenso della rinuncia da questo fatta a favore di essa al diritto di battello a lui spettante, si deve intendere strettamente e in relazione al motivo per cui fu concessa.

Quindi l'esenzione compete unicamente pel transitò dei prodotti che gli abitanti e possidenti del Comune raccogliessero dai loro beni posti nel territorio del Comune, non già anche di quelli d'altri beni che essi possedessero nel territorio di altri Comuni (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 8 agosto 1883; *Mosso c. Mongiardì*; *Giur. Tor.* 1883, 1004).

2251. Spetta al Prefetto d'impedire, valendosi, nei modi prescritti dalla legge comunale e provinciale del suo diritto d'ingerenza nelle amministrazioni comunali, che un Comune eserciti illegittimamente sulle strade comunali un diritto di pedaggio oltre il termine fissato dalla sua durata.

Invece è di competenza della deputazione provinciale, di regolare conformemente alla legge sui lavori pubblici i pedaggi preesistenti a questa, limitandone il diritto di esercizio in corrispondenza al disposto dell'articolo 40 della legge stessa (Parere del Consiglio di Stato 3 novembre 1881; Ministero dei lavori pubblici; *Foro*, 1882, III, 81)

2252. Il pedaggio si riscuote a titolo non già di rendita; ma di rimborso per cui cessa la ragione d'imporlo allorchè risulti rimborsata la spesa occorsa per l'esecuzione dell'opera (Parere del Consiglio di Stato 25 agosto 1877; *Giur. Cons. St.* II, 851).

2253. L'impresario fornitore di ruotabili e personale per trasporti militari dietro compenso dal Governo in ragion di numero e tempo, e non in ragioni delle cose da trasportarsi e delle vie da percorrere, ed anzi senza ingerenza alcuna circa a quelle e queste, non è un conduttore per proprio conto e non è quindi tenuto al pagamento dei diritti di pedaggio sussistenti su tale o tal altro passaggio (*La Legge* 95, V, Cons. di Stato 23 dicembre 1864; *Accossato c. Ravazzi*).

§ IO POLIZIA STRADALE.

SOMMARIO.

2254. Prescrizioni di un regolamento di polizia stradale: non possono allontanarsi da quanto è necessario per regolare il servizio delle strade.
2255. Privato utente di una via pubblica: ha azione propria per ottenere la rimozione degli ostacoli opposti al libero transito.
2256. Strada pubblica: provvedimento arbitrario del Sindaco; privati; danni; competenza giudiziaria.
2257. Fossi laterali alle strade: spurgo; a chi ne incombe l'obbligo; art. 22, 39 e 51 della legge sui lavori pubblici.
2258. Fossi e canali laterali alle strade comunali: contravvenzioni; repressione; competenza del Sindaco; ingiunzione non ottemperata; esecuzione d'ufficio.
2259. Imputati dell'alterazione di una strada: debbono essere sentiti dal Sindaco per la conciliazione solo pel rimborso delle spese per la riduzione delle cose *in pristinum*; delegato stradale che ordina lavori di abbassamento di strade che ne alterano lo stato; contravviene agli articoli 55 e 80 della legge sui lavori pubblici, ecc.
2260. Giuoco della ruzzola sopra una via pubblica: non costituisce contravvenzione alla legge sui lavori pubblici.
2261. Invasione di terreno adiacente ad una strada nazionale: costituisce la contravvenzione contemplata dall'art. 55 della legge sui lavori pubblici; art. 374 di questa legge; interpretazione.
2262. Spostamento di una siepe di proprietà privata lungo la via pubblica: costituisce alterazione della forma di questa; contravvenzione.
2263. Muri a secco costruiti lungo le strade provinciali: distanze; debbono essere regolate dall'art. 69 della legge sui lavori pubblici.
2264. Distanza dei muri di cinta a tre metri dal ciglio stradale: non è limitata ai soli muri di cinta dei fabbricati.
2265. Comuni: facoltà di ordinare l'abbattimento di piante esistenti sulle scarpe delle strade comunali in contravvenzione alla legge.
2266. Prescrizioni sulla polizia stradale contenute nella legge sui lavori pubblici: hanno efficacia anche per le strade vicinali; Sindaco; provvedimento per tutelarne la libertà di passaggio.
2267. Strade vicinali: danni arrecativi; obbligo al contravventore di risarcirli; non esime dalla pena.
2268. Polizia stradale: contravvenzioni; azione penale; chi deve promuoverla.
2269. Prefetto: pulizia stradale; ordine di ufficio per riduzione *in pristinum* della strada stata alterata; privato; danni; incompetenza giudiziaria.
2270. Sindaco: in materia di polizia stradale provvede come ufficiale governativo; non ha veste a reclamare contro Decreti prefettizi in rivocazione dei suoi ordini.
2271. Contravvenzioni alla polizia stradale: giudice penale; ha facoltà di sospendere il giudizio in caso di eccezioni di diritto civile.
2272. Agli effetti dell'art. 378 della legge sui lavori pubblici l'invio del verbale di contravvenzione tiene luogo di richiesta di procedimento.

2254. Le prescrizioni di un regolamento di polizia stradale non possono allontanarsi da quanto è necessario per regolare il servizio stradale, nè contenere disposizioni aventi carattere legislativo od imporre oneri nuovi alle proprietà od ai possessori confinanti colle strade stesse (*La Legge* 206, III, Cons. di Stato, 21 maggio 1863; Quesito del Ministero dell'interno).

2255. Qualunque privato utente di una via pubblica ha azione propria per chiedere ed ottenere, anche senza l'intervento, od il contraddittorio della pubblica Autorità, la rimozione degli ostacoli opposti al libero transito (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino, 24 maggio 1876; *Giur. Tor.* 1876, 574).

2256. È competente l'Autorità giudiziaria a decidere della azione di un privato contro il provvedimento del Sindaco, il quale senza legale ordinanza abbia fatto togliere dei materiali da una strada pubblica, non per rendere libero il passaggio su di essa, ma per farli arbitrariamente gettare nei canali adiacenti, producendo danno ai proprietari relativi (Art. 4 e 3 della legge sul contenzioso amministrativo). (Sentenza della Corte di Cassaz. di Roma, a sezioni riunite, 8 luglio 1885, Sindaco di Goglionone).

2257. I regolamenti di polizia rurale possono disporre le misure convenienti per lo spurgo dei fossi laterali ai fondi di proprietà privata: quanto ai fossi laterali alle strade bisogna stare al disposto degli articoli 22, 39, 51 della legge sui lavori pubblici (*La Legge* 292, X, Nota del Ministero di agricoltura, industria e commercio, 21 luglio 1870, alla Prefettura di Napoli).

— I fossi laterali della strada facendo parte di essa debbono essere espurgati a cura del proprietario della strada e quindi del Comune se la strada è comunale (*La Legge* 43, X, Nota del Ministero di agricoltura, industria e commercio, 9 novembre 1869, alla Prefettura di Napoli).

— Ai termini dell'articolo 22 della legge sui lavori pubblici spetta al Comune di tenere regolarmente scavati i fossi laterali alle strade comunali, e non ai proprietari dei fondi confinanti (*La Legge* 116, XI, Nota del Ministero di agricoltura, industria e commercio, 14 novembre 1870, alla Prefettura di Napoli).

2258. Alla repressione delle contravvenzioni commesse dai proprietari dei fondi fiancheggianti le strade comunali in ordine ai fossi e canali laterali alle dette strade provvedono sufficientemente la legge sui lavori pubblici del 1865 e il regolamento sulla polizia stradale del 1868 (ora 10 marzo 1881) senza che occorran nuove disposizioni.

Compete al Sindaco il diritto d'invitare i proprietari frontisti a riparare entro un dato tempo alle contravvenzioni da essi commesse sui detti fossi e canali, e questo tempo scorso inutilmente, il diritto di ripararvi d'ufficio a spese dei contravventori e di procedere giudizialmente contro essi.

Questa competenza comprende anche le contravvenzioni anteriori alla legge sui lavori pubblici, massime se il fatto contravvenzionale aveva questo carattere anche in base alle leggi sulla materia vigenti prima della nuova legge sui lavori pubblici (*La Legge* 81, X, Note del Ministero dei lavori pubblici, 24 ottobre e 24 dicembre 1869 alla Prefettura di Piacenza).

2259. La denuncia del Sindaco all'Autorità giudiziaria della alterazione di una strada comunale, basta per promuovere l'azione penale, sebbene il denunciante qualifichi il fatto come reato di ribellione.

Gli imputati dell'alterazione di una strada devono essere sentiti dal Sindaco per proporre la conciliazione solo quando si tratta di provvedere in via amministrativa al rimborso a loro carico delle spese occorse per la riduzione delle cose al pristino stato.

Il delegato stradale che ordina sulle strade dei lavori di abbassamento che ne alterano lo stato, incorre in contravvenzione agli articoli 55 e 80 della legge sulle opere pubbliche.

Per la sussistenza della contravvenzione alla prima parte dell'articolo 55 della legge sulle opere pubbliche, trattandosi d'opera specificatamente vietata (a differenza che per la contravvenzione alla seconda parte di detto articolo); non è necessario che venga stabilito la esistenza e l'ammontare del danno materiale (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 6 aprile 1881; Terreno c. Fenoglio; *La Legge* 1882, I, 204).

2260. Il fatto di aver giocato con la ruzzola sopra una pubblica via non costituisce nè contravvenzione all'art. 55 della legge sui lavori pubblici (invasione del suolo, alterazione o danno delle opere o piantagioni), nè al titolo II del regolamento 10 marzo 1881 relativo alla libertà della circolazione ed alla materiale sicurezza del passaggio (Legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, articolo 55; Reg. 10 marzo 1881, sulla polizia delle strade, art. 1.) (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma 24 agosto 1891; Ric. P. M. in causa Plini ed altri).

2261. Non vi è variazione nei termini della contestazione, se l'imputato di *usurpazione* di terreno facente parte di una strada nazionale sia stato dichiarato colpevole e condannato d'*invasione*.

La invasione di terreno adiacente, o facente parte di una strada nazionale, costituisce la contravvenzione contemplata dall'articolo 55 della legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici, perseguibile in via penale.

L'articolo 374 della suddetta legge, che vuole punite le contravvenzioni con pene di pulizia e con multe, ha da intendersi nella sua applicazione in senso disgiuntivo, che cioè debbano essere punite o con pene di polizia o con multe, secondo le diversità dei casi (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma, 19 maggio 1877; *Foro II*, 491).

2262. Il semplice spostamento di una siepe di proprietà privata, lungo la strada pubblica, ai termini dell'articolo 55 della legge sui lavori pubblici, costituisce alterazione della forma della strada medesima, e quindi ingenera la contravvenzione repressa dai successivi articoli 80 e 374 della citata legge (Sentenza del tribunale correzionale di Avellino 30 gennaio 1889; causa Romano; *Gazzetta del Procuratore* 1889, pag. 840).

Ritenuto in fatto quanto segue :

Che nel giorno 3 settembre 1888 la guardia municipale Vito Tirella fece verbale di contravvenzione in base alla legge sulle opere pubbliche, contro Vito Romano, per aver questi piantata una nuova siepe nel suolo comunale, lungo la strada denominata *Macchie*, sita in agro di S. Stefano del Sole, munendola di una striscia di pietre che ne ingombravano il passaggio.

Che il perito Filippo de Filippis essendosi recato sopra luogo constatò, che lungo il fondo del Romano, rasente la strada pubblica, era stata di recente guastata, e poi ricostruita una porzione di detta siepe, ed occupato in varii punti il suolo comunale.

Che procedutosi poscia al dibattimento contro del Vito Romano ai termini degli art. 55, 80 e 374, di quella legge, costui declinò la contravvenzione ascrittagli, e chiese all'uopo una novella perizia, la quale fu poi eseguita dal signor Camillo Romei.

Che costui portatosi quindi sulla strada *Macchie*, vi rinvenne unicamente uno *spostamento* della linea dell'antica siepe in qualche punto, ma sempre però nel perimetro del suolo del privato.

Che il pretore adito, giudicando alla base di siffatte perizie, e delle deposizioni testimoniali, con sentenza del 23 novembre 1888, dichiarò non farsi luogo a procedimento penale a carico del Vito Romano per inesistenza di reato.

Che il Pubblico Ministero presso questo tribunale interpose appello contro tale pronunziato, perchè per le perizie, e per le deposizioni dei testimoni uditi all'uopo, era rimasta a sufficienza assodata la colpabilità dell'accusato, onde chiedeva ripararsi la relativa sentenza.

Dal fatto esposto fin qui sorgono le seguenti questioni :

1. Deve farsi diritto all'appello di cui si tratta ?
2. Nell'affermativa per i danni e per le spese ?

Sulle proposte questioni. — Considerato che la responsabilità penale del Vito Romano in ordine alla contravvenzione di cui è rubrica, sorge limpida dal confronto delle due perizie esistenti in atti, corroborate altresì dalle deposizioni testimoniali. In effetti il perito signor Filippo de Filippis che si recò nel sito dell'avvenimento a premura del Sindaco locale, vi rinvenne guastata la strada pubblica, ed occupato il suolo comunale. L'altro perito sig. Camillo Romei nominato dal Pretore sulle istanze della difesa, trovò soltanto di essere stata *spostata* la linea dell'antica siepe del Vito Romano. Dalle deposizioni dei testimoni uditi innanzi al primo giudice, risulta, fra l'altro, che il Vito Romano asportò in qualche modo la sua siepe, la quale venne da lui rifatta, ed indi furono da esso Romano, addossate delle pietre lungo la siepe stessa. Ma ammessa per poco la sussistenza del solo fatto dello *spostamento* della siepe, ritenuto dalla perizia Romei, la più favorevole al Romano, cotesto fatto per sè stesso costituisce certamente un'alterazione della forma della strada pubblica, lo che essendo avvenuto senza mandato o licenza dell'amministrazione, naturalmente dà luogo alla contravvenzione prevista e repressa dai combinati art. 55, 80 e 374 della citata legge sulle opere pubbliche. Per vero se a mente dei richiamati articoli la semplice alterazione della *forma* della strada pubblica ingenera la contravvenzione in esame, ne segue logicamente che l'essere stata *spostata* la linea dell'antica siepe nell'accennata località, come dice il perito Romei, nominato dietro le richieste del giudicabile, codesto fatto ha prodotto già un'alterazione alla forma della strada comunale limitrofa, avendone mutato il pristino suo stato; e quand'anche tali innovazioni siansi praticate nel perimetro del suolo privato come accenna lo stesso perito Romei, alla cui relazione si tien fermo l'accusato, tuttavolta ciò importa sempre una completa alterazione alla forma della strada medesima, e questa trasformazione della cosa del suo *statu quo ante*, come si è detto costituisce senza dubbio una perfetta contravvenzione alle menzionate disposizioni contenute nella legge sulle opere pubbliche in vigore. Ma guardata la tesi sotto un altro ordine d'idee, pur si perviene alle medesime conseguenze giuridiche. In effetti ben contemplate le disposizioni legislative racchiuse nel capitolo quarto della legge in esame, relative alla polizia delle strade pubbliche, vi si scorge di legghieri, che anch'esse metton capo all'istituto giuridico intorno al concorso dei diritti, i quali nelle società civili debbono lasciarsi conciliare tra loro, e limitarsi a vicenda, perocchè nel senso rigoroso della parola non vi sono diritti assoluti nell'uomo, dappoichè essendo costui un essere finito e limitato, i suoi diritti sono come la sua natura egualmente limitati. Ma il pretore di Atripalda nell'escludere l'esistenza del fatto imputato al Vito Romano, implicitamente ritenne che costui si aveva un diritto assoluto sulla siepe che smosse; ora quel magistrato lungi d'inspirarsi ai veri principii di diritto universale, seguiva invece la falsa teoria della collisione fra i diritti medesimi, per modo che, secondo il suo sistema, l'uno diritto contraddice e distrugge interamente l'altro, lo che non è affatto concepibile oggigiorno, subito che la ricordata legge sulle opere pubbliche vivamente insorge all'uopo, e commina analoga pena pecuniaria contro i contravventori alle disposizioni da essa emanate nel rincontro, quante volte il diritto della personalità fisica si spinga tant'oltre, da distruggere quello della personalità morale, come nella fattispecie.

Laonde per i premessi ragionamenti è mestieri accogliere l'appello prodotto dal Pubblico Ministero, e per lo effetto occorre riparare la relativa sentenza.

Però tutte vagliate le modalità del fatto ascritto al Vito Romano, il Collegio crede giusto infliggere a costui la multa di lire 51.

Considerato infine che la rivalsa dei danni a favore della parte civile ed il pagamento delle spese del procedimento a pro dell'erario dello Stato sono conseguenze della condanna.

Per tali motivi. — Il Tribunale, ecc.

2263. I muri a secco o macerie composte di semplici mucchi di pietre instabili e di altezza limitata, costruiti lungo le strade provinciali debbono essere regolati colle norme prescritte dall'articolo 69 della legge sui lavori pubblici per le siepi, non con le disposizioni dell'articolo 66 della stessa legge relativo ai muri di cinta (Parere del Consiglio di Stato 16 gennaio 1882; Ministero dei lavori pubblici c. Prefetto di Lecce; *Foro*, 1883, III, 88).

2264. La disposizione dell'articolo 66 della detta legge sui lavori pubblici che fissa a tre metri la distanza dal ciglio stradale dei muri di cinta, non è ristretta ai muri di cinta dei fabbricati, ma è generale per qualsiasi muro di cinta (*La Legge* 6, XI, Consiglio di Stato 8 marzo 1870; Bianchi c. Prefetto di Terra di Bari).

2265. I Comuni hanno facoltà di ordinare l'abbattimento di piante esistenti sulle scarpe e sui ritagli delle strade comunali, in contravvenzione alla legge vigente e ad altre simili precedenti.

Però nelle provincie del Regno dove ha imperato fino al 1849 il decreto del 27 maggio 1811 emanato dal Governo napoleonico, i Comuni possono ordinare l'abbattimento delle piante d'età superiore agli anni 60, esistenti nel suolo di ragione comunale, soltanto quando risultino nocive alle strade lungo le quali stanno, salvo in tal caso il diritto d'indennità, che per tale abbattimento possa spettare ai frontisti (Parere del Consiglio di Stato 17 gennaio 1883; Ministero dei lavori pubblici c. Comune di Quattroville; *Foro* III, 92).

2266. Le prescrizioni sulla polizia stradale contenute nella legge sulle opere pubbliche, hanno efficacia anche per le strade vicinali, le quali, per il disposto dell'art. 19 della detta legge, sono soggette alla vigilanza delle autorità comunali.

Quando occorra di tutelare la libertà di un passaggio, il Sindaco può prendere provvedimenti contro i contravventori a tenore dell'articolo 378, inquantochè nella locuzione di *opere comunali* debbono comprendersi anche le dette strade (Parere del Consiglio di Stato 23 febbraio 1876; *Foro* III, 57).

2267. La disposizione dell'art. 84 della legge sui lavori pubblici che fa obbligo al contravventore di risarcire i danni arrecati a una strada vicinale e rimettere le cose al pristino, non lo esime dalla pena comminata dal successivo art. 374 per tutte le contravvenzioni in detta legge prevedute (Legge sulle opere pubbliche, articoli 84 e 374.) (Sentenza della Corte di Cassazione di Firenze 10 novembre 1888; Ric. Marconi).

La Corte:

Ritenuto che con sentenza del pretore del mandamento di san Pietro Incariano del 22 agosto 1888, Michele Marconi fu condannato a lire 10 di ammenda come colpevole di contravvenzione all'art. 84 della legge sulle opere pubbliche, per avere chiusa con sbarra di legno la strada vicinale che in Bronio mette da Pontardo a Paul e ciò fin dalla primavera del 1888.

Ritenuto che da tale sentenza ha egli interposto ricorso in cassazione per due motivi: primo per mala interpretazione del sovraccitato art. 84; secondo, per mala applicazione degli art. 3, 8, 10, 1, 2 e 65 del regolamento di polizia stradale, i quali non riguardano le strade vicinali, bensì le nazionali, provinciali e comunali.

Considerando, sul primo, che la sola questione da esaminare è la disposizione contenuta nell'art. 84 della legge sulle opere pubbliche, colla quale è fatto obbligo al contravventore di risarcire i danni da esso arrecati ad una strada vicinale e rimettere le cose nel primiero stato, lo esima, per ciò stesso, dalla sanzione che la legge suddetta nelle sue disposizioni generali contiene all'art. 374, e che riguarda tutte le contravvenzioni alla medesima. A risolvere tale questione nel senso negativo giova bene osservare, che le strade vicinali, oltre all'interesse privato, quello cioè di coloro che ne fanno uso per recarsi alle loro proprietà, rappresentano l'interesse pubblico in quanto siano riconosciute come soggette a servitù pubblica e però vengono sottoposte alla sorveglianza della pubblica autorità.

Si comprende di leggieri che se la legge, relativamente ad esse, ha disposto in special modo che i contravventori saranno tenuti a risarcire i danni e rimettere le cose nel primiero stato, ha con ciò provveduto all'interesse privato degli utenti. Ma poichè le strade vicinali, come si è detto, rappresentano anche un interesse pubblico, non diversificando sotto questo rapporto dalle strade nazionali, provinciali e comunali, è naturale che le contravvenzioni relative a quelle siano represses nello stesso modo che le altre. E infatti, l'articolo 374 è posto sotto la rubrica « Disposizioni generali, » e parlasi in esso di *contravvenzioni alla presente legge* senza che vi sia alcuna eccezione o riserva, e solo vi si aggiunge: « salvo per quanto è specialmente disposto nel titolo V riguardo alle contravvenzioni relative alle strade ferrate ». È evidente che se il legislatore avesse inteso sottrarre alla sanzione penale le contravvenzioni relative alle strade vicinali, lo avrebbe espressamente detto. La tesi adunque del ricorrente, il quale pretende che la manomissione delle strade vicinali non possa perseguirsi in via penale, è manifestamente insostenibile di fronte alla legge, la quale è stata rettamente interpretata dalla denunziata sentenza.

Considerando sul secondo, che, sussistendo la contravvenzione all'art. 84 della legge sulle opere pubbliche, è inutile intrattenersi sugli art. 3, 8, 10, 1, 2, e 65 del regolamento di polizia stradale, come quelli che riferiscono alle strade nazionali, provinciali e comunali, e che nella sentenza suddetta sono stati erroneamente citati.

Per questi motivi, rigetta, ecc.

■ Nel regolamento di polizia stradale del Comune di Anziano, oltre la pena pecuniaria dalle lire 2 alle lire 100 stabilita dall'articolo 66, si fa salvo espressamente coll'articolo 68 alle parti lese il risarcimento dei danni giusta le leggi comuni (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma 2 dicembre 1878; Sabbatucci; *La Legge* 1879, I, 278; *G. Pret.* 1878, 447).

2268. Per le contravvenzioni alla polizia stradale, i relativi verbali debbono trasmettersi al Sindaco o Prefetto, secondo la natura della strada, spettando solo ai medesimi la facoltà di promuovere, se credono, l'azione penale, anche quando tali verbali siano stati elevati dai RR. Carabinieri (art. 378 della legge 20 marzo 1865, all. F; art. 59, 62 e 64 del regolamento 10 marzo 1881.) (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma, 18 febbraio 1893; ric. Cavicchioli).

OSSERVAZIONI.

Si consulti la precedente sentenza della medesima Corte di Cassazione di Roma, 31 maggio 1892, ric. Barbiellini, con l'annotazione nella *Rass. Ann.*, 1892, pag. 203.

2269. Spettando al prefetto la polizia stradale, può ordinare anche di ufficio la riduzione in pristino della strada che fosse stata alterata, senza che il privato possa adire l'autorità giudiziaria con azione di danni (art. 378 della Legge 20 marzo 1865, all. F) (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma 9 novembre 1886, Prefetto di Reggio di Calabria c. Pallicano).

2270. Il Sindaco in materia di polizia stradale provvede come ufficiale governativo, ed in questa sua qualità, essendo dipendente dal superiore gerarchico, non ha veste per reclamare contro i decreti emessi dal Prefetto in riparazione, o revoca delle disposizioni da lui date (Parere del Consiglio di Stato 28 giugno 1876; *Giur. Cons. St.* 1876, 1418).

2271. La legge sulle opere pubbliche, dichiarando che le questioni sulla proprietà del suolo delle strade sono giudicate dai tribunali ordinari, non deroga alla competenza civile.

Nelle contravvenzioni alla polizia stradale, il giudice penale ha la facoltà di sospendere il giudizio quando si sollevano eccezioni di diritto civile (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma 3 giugno 1876; *Foro II*, 405).

2272. L'assistenza di un difensore nelle contravvenzioni punibili con pena superiore nel massimo a cinque giorni od a L. 150, di cui è parola all'art. 274 del Codice di procedura penale (modificato dal Regio Decreto 1° dicembre 1889), non è prescritta a pena di nullità.

Agli effetti dell'articolo 378 della legge sui lavori pubblici tien luogo di richiesta di procedimento l'invio del verbale di contravvenzione fatto dal Sindaco al Pretore per le ulteriori pratiche.

La qualità di vicinale in una via può provarsi con testimoni (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma, 9 luglio 1891; ric. Ghisleri).

OSSERVAZIONI.

In ordine alla prima parte di questa massima facciamo notare che decise in senso contrario la Suprema Corte colla posteriore sentenza 23 ottobre 1891, ricorso Carnevali, che è del seguente tenore:

« La Corte, ecc.

... Violazione dell'articolo 274 del Codice di procedura penale, modificato, perchè trattandosi di contravvenzioni punibili a senso dell'art. 63 della legge di pubblica sicurezza e 442 del Codice Penale con ammenda da lire 100 a lire 1500, era, ai termini dell'art. 274 del Codice di Procedura penale, modificato, necessaria l'assistenza di un difensore; il che non avendo avuto luogo, come risulta dal verbale di dibattimento e dalla sentenza, devesi questa annullare senza rinvio.

Osserva il Supremo Collegio che il ricorrente Carnevali davanti al Pretore era imputato, e fu anche dichiarato colpevole della contravvenzione preveduta dall'art. 63 della vigente legge di pubblica sicurezza, e che a senso del successivo art. 66 viene il contravventore punito ai termini del Codice penale, il quale nell'articolo 442 commina per tale contravvenzione l'ammenda da lire 100 a lire 1500.

Ciò posto, siccome l'art. 274 del Codice di procedura penale, modificato, dispone che nelle cause per contravvenzione, non sia necessaria l'assistenza del difensore all'imputato, allorquando la legge stabilisce una pena non superiore nel massimo ai cinque giorni od alle lire 150, così per evidente argomento *e contrariis* è indispensabile l'assistenza del difensore qualora la pena stabilita dalla legge ecceda l'anzidetto limite. Ora, nelle specie, versandosi in quest'ultimo caso, stante la sopraindicata pena dalla legge comminata, con ragione il ricorrente si duole di violazione dell'art. 274 del Codice di procedura penale, poichè risulta accertato sia dal verbale del dibattimento, sia dalla sentenza che l'imputato non

fu assistito da difensore. Pertanto, essendo un giudizio penale contraddittorio, senza difensore nei casi in cui è richiesto, come nell'attuale, assolutamente nullo e per vizio radicale d'ordine pubblico, è giuocoforza cassare l'impugnata sentenza e relativo dibattimento, rinviando però la causa per nuovo esame, non ricorrendo alcuno dei casi indicati nell'art. 675 del Codice di procedura penale per l'annullamento senza rinvio. »

SEZIONE SECONDA.

Ferrovie e tramvie.

§ I. FERROVIE.

SOMMARIO.

a) Generalità.

2273. Società ferroviaria: è bene citata nel luogo dove abbia un rappresentante.
2274. Servizio ferroviario cumulativo: approvazione governativa; nuovi accordi; condizione sospensiva; vigilanza e sindacato delle ferrovie; ispettorato generale.
2275. Obbligazioni emesse dalle Società ferroviarie: sono comprese sotto la denominazione di valori industriali.
2276. Operato degli agenti ferroviariii fuori dei limiti del regolamento: non obbliga l'Amministrazione.
2277. Interruzione della linea ferroviaria: servizio di trasbordo su strada provinciale; aumento delle spese di manutenzione; risarcimento; inammissibilità.
2278. Costruzione di una ferrovia: surrogazione di una strada nuova a quella antica; tragitto più lungo; non costituisce deprezzamento dei fondi.
2279. Possessi laterali a strade ferrate: restrizione del pieno esercizio del diritto di proprietà limitata ad essi e non anche agli argini più o meno separati che servono di difesa alle dette strade.
2280. Impresa costruttrice di una ferrovia che attraversa una strada provinciale: deve anzitutto definire ogni rapporto di diritto colla Provincia, ecc.
2281. Spese di concorsi, di sussidii, ecc. che i Comuni s'impogono per avere sul loro territorio o in determinate condizioni d'esercizio le ferrovie, ecc.: in massima non possono dirsi spese facoltative.
2082. Comune: non può citare avanti i Tribunali l'Amministrazione ferroviaria per costringerla a ristabilire le comunicazioni stradali interrotte dalla costruzione di una ferrovia.

b) Concessione, costruzione, esercizio e manutenzione.

2283. Privilegio esclusivo di altra ferrovia: non si estende alle tramvie.
2284. Tracciamento delle ferrovie: determinazione degli orari; competenza amministrativa, ecc.

2285. Chi fornì un progetto al solo scopo di concorrere ad una concessione di ferrovia governativa, perde opera e spese se non ottenga la concessione, ancorchè il governo nel formare esso il progetto della strada si giovi dell'altro.
2286. Doppio incanto per la concessione dell'esercizio di un tronco di ferrovia, al seguito del fallimento di una società appaltatrice, rimasto infruttuoso: può legittimamente chiamarsi il Governo a fare il deposito del relativo prezzo d'acquisto a vantaggio della massa dei creditori, ecc.
- 2287 e 2288. Società ferroviaria che accettò il concorso pecuniario da un Comune alla condizione che venisse stabilita una stazione completa in una località di esso: deve rispondere dell'inadempimento di tale condizione, sebbene questo sia dipeso dal fatto del Governo, ecc.
2289. Non può determinarsi *a priori* la striscia d'isolamento richiesta fra la ferrovia e la proprietà privata: concessione di ferrovia; non può farvisi luogo se prima non sono stati stabiliti i mezzi occorrenti, ecc.
2290. Concessionario della ferrovia decaduto dalla concessione per decorrenza del termine stabilito e poi prorogato: l'espropriato dei terreni a ciò occupati ha diritto di domandare la reintegrazione in possesso, ecc.
2291. Ferrovia aperta al pubblico servizio: non può mai dichiararsi privata; lo stesso dicasi del tronco che se ne diparte e mette ai luoghi di prima produzione di uno stabilimento.
2292. Società concessionarie di ferrovie: hanno la proprietà delle strade da loro costrutte; la circostanza che un immobile sia destinato al pubblico servizio non basta a imprimergli il carattere demaniale; intervento dello Stato nella concessione e nell'esercizio di ferrovie; ha per iscopo la tutela del pubblico interesse; anche sulle strade ferrate si possono costituire vincoli ipotecari.
2293. Concessionario per proprio conto di una ferrovia con facoltà di costituire una società: assunzione di impegni con un terzo riferentisi all'impresa; egli rimane verso di questo obbligato in proprio, sebbene nella scrittura relativa sia firmato quale concessionario della ferrovia.
2294. Concessione di ferrovia fatta nelle forme e secondo l'ipotesi dell'art. 261 della legge sui lavori pubblici: patto di fare entro un dato termine il deposito della cauzione definitiva; questa deve prestarsi nel termine stabilito senza che possa addursi dal concessionario il non essersi ancora determinati il tracciato, i piani, ecc., per la statuzione dei quali la legge assegna un termine più lungo posteriore alla concessione, ecc.
2295. Società concessionaria di ferrovie: non si può sciogliere ad arbitrio dalle sue obbligazioni; ma può costringere i ministri ad adempire le loro o domandarne la risoluzione ai termini dell'art. 1165 del Cod. civ.; il compromesso prova l'obbligazione dei ministri e se non vi fu posto termine deve adempirsi subito, ecc.; circostanze sopravvenute che rendono impossibile il contratto; diritto a ritirare la somma depositata per la sua stipulazione.
2296. Determinazione delle linee da seguirsi nelle costruzioni di ferrovie: è attribuzione propria del governo, che può anche mutarle senza bisogno dell'assenso dei Comuni o delle Provincie pel cui territorio debbono passare; a tal diritto il governo non può rinunciare con convenzione privata.

2297. Ferrovie intraprese dalla speculazione privata: si fa luogo anche per queste alla decadenza per inadempimento; il governo non ha obbligo di continuare od attivare tali ferrovie.
2298. Trasporto dei materiali per nuove costruzioni ferroviarie: riduzione di tariffa.
2299. Controversie fra lo Stato e i concessionarii di ferrovie e fra costoro e i privati sulla determinazione degli obblighi e dei diritti reciproci. competenza giudiziaria.
2300. Manutenzione delle strade ferrate concesse all'industria privata: è a carico del concessionario; facoltà di valersi pel percorso ferroviario di un ponte appartenente ad altre strade pubbliche; è tenuto a concorrere alla sua manutenzione.
2301. Concessione di costruzione di una ferrovia ed abilitazione dell'intraprenditore alle necessarie espropriazioni: lembi di terreno non necessari all'opera; sono di proprietà dell'intraprenditore.
2302. Autorizzazione di costruire una ferrovia: spetta al Ministero dei lavori pubblici; costruzione di acquedotto attraverso una ferrovia; l'Autorità giudiziaria non può ordinarla, sebbene abbia lo scopo di dare sfogo alle acque del fondo di un privato costeggiante; indennità nel caso di ristagnamento delle acque; piano particolareggiato del tracciato di una ferrovia pubblicato regolarmente; non obbliga il governo a costruire la strada nei modi in esso indicati.
2303. Apertura di una ferrovia all'esercizio: non implica assolutamente la completa costruzione di essa e non può tener luogo della pattuita collaudazione.
2304. Obbligo di pagare la tassa di bollo sui biglietti e riscontri di ferrovia: per sottostare ad esso è necessario che il concessionario tenga l'esercizio effettivo della ferrovia, ecc.
2305. Chi fece eseguire i lavori pei quali fu contestata la contravvenzione è il solo tenuto della contravvenzione medesima: l'approvazione amministrativa per la costruzione di una ferrovia privata di 2.^a categoria intervenuta dopo la contravvenzione contestata non vale ad esimere dalla pena; prefetto; può fare eseguire d'ufficio i lavori pel ripristino o promuovere l'azione penale contro il contravventore; la parola contravvenzione è un termine generico.
2306. Autorità giudiziaria: incompetenza nella denuncia e nelle azioni possessorie o di spoglio per le nuove opere di ampliamento e consolidazione sulle ferrovie.

c) Diritti ed obblighi di chi costruisce od esercita le ferrovie verso le proprietà ed opere pubbliche e private. Servitù legali delle ferrovie pubbliche e delle proprietà coerenti.

2307. Contratto fra Stato e società ferroviarie per cui le opere di riparo lungo la linea debban farsi sotto la sorveglianza dell'Autorità amministrativa: proprietarie del fondo attraversato; non può pretendere dai Tribunali una diversa esecuzione di quelle opere.

- 2308 e 2310. Autorità giudiziaria: incompetenza a giudicare del modo con cui furono costruiti i ripari lungo le ferrovie; proprietario confinante; possibilità di danni, ecc.
2309. Proprietarii limitrofi dell'asse stradale ferroviario: non han diritto a pretendere che la chiusura sia fatta con muri, anzichè con siepe viva.
- 2310 e 2308. Controversia pel rifacimento dei danni cagionati da lavori ferroviarii: è competente l'Autorità giudiziaria, quando per decidere non occorra revocare gli atti dall'Autorità amministrativa.
2311. Concessione di una ferrovia: non esonera il concessionario dalla responsabilità pei danni provenienti dal suo esercizio; incendio prodotto dalle scintille della locomotiva; costruzione o cosa fuori della distanza legale, che può correre rischio di danno dall'esercizio della ferrovia; il concessionario ha diritto di chiederne l'abbattimento, previa indennità e se non lo fa è responsabile del danno che possa derivarne.
2312. Taglio fatto praticare dall'Amministrazione ferroviaria in un argine privato per evitare il pericolo d'inondazione della ferrovia: è un atto dipendente dall'esercizio; lite pei danni; rappresentanza dell'Amministrazione.
2313. Cave operate per i bisogni di una costruzione ferroviaria nei terreni limitrofi: obbligo dei costruttori di ricolmarle e di rimuoverne tutti i ristagni d'acqua, anche quando esse si riempiano di acque per filtrazioni e non per deflusso dei canali di scolo.
2314. Domanda diretta contro il Ministero dei lavori pubblici per ottenere che sia costretto a far costruire due tombini per l'irrigazione e un passaggio a livello su ferrovia: incompetenza giudiziaria; il privato però può agire pei danni avanti i Tribunali.
2315. Concessionarii delle ferrovie: sono sottoposti agli art. 1151, 1152 1153 del Cod. civ. ed all'art. 290 della legge sui lavori pubblici; esercente la ferrovia; non è un subconcessionario, ma un conduttore dell'esercizio; di fronte al pubblico per la responsabilità è concessionario solo chi ottenne la concessione per legge, ecc.
2316. Società ferroviaria: se può essere costretta per la legge sui lavori pubblici a costruire un duplice riparo a difesa dei fondi.
2317. Danni prodotti da un incendio appresosi ai fondi vicini a causa di mancanza dello spurgo delle erbe secche dei viali; responsabilità dell'Amministrazione ferroviaria; deposito volontario di materie accensibili; differisce dai depositi temporanei dei prodotti del suolo che sono esclusi dal divieto.

d) Polizia delle strade ferrate.

(Contravvenzioni in genere.)

2318. Contravvenzioni al regolamento per la pulizia delle strade ferrate: inapplicabilità delle circostanze attenuanti.
2319. Contravvenzioni ai regolamenti delle strade ferrate: sono d'ordine pubblico; i guardiani che vi sono addetti possono constatarle e redigerne verbali, che debbono essere giurati, ecc.
2320. Contravvenzioni al regolamento sulla polizia delle ferrovie: assumono la natura di delitto e le sentenze dei Tribunali ad esse relative sono suscettive d'appello.